CAMERA DEI DEPUTATI N. **3181**

SUPPLEMENTO

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**MELONI**)

E DAL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

(**MUSUMECI**)

Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2026, n. 205, recante piano straordinario per i Campi Flegrei nonché ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile

Presentato l'11 novembre 2026

NOTA: L'analisi tecnico-normativa e l'analisi dell'impatto della regolamentazione relative al decreto-legge 11 novembre 2026, n. 205, recante Piano straordinario per i Campi Flegrei nonché ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile, sono state trasmesse dal Governo in data 16 novembre 2026.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Provvedimento: schema di decreto-legge, recante "*Interventi straordinari per i campi Flegrei nonché ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile".*

Amministrazione competente: Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e, in relazione all'articolo 27, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.

Referente dell'amministrazione competente*:* Settore legislativo - Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e, in relazione all'articolo 27, Ufficio legislativo Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.

******

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'iniziativa normativa si rende necessaria per fronteggiare, con un quadro d'intervento organico e unitario, di durata pluriennale, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, recando misure speciali per la resilienza del territorio finalizzate alla progressiva riduzione della vulnerabilità e dell'esposizione ai rischi naturali della popolazione, del patrimonio edilizio e delle infrastrutture.

L'evoluzione del fenomeno, caratterizzata dall'incremento nella frequenza e nell'energia dei rilasci sismici tra il 2024 e il 2026, culminati nell'evento di magnitudo 4.7 del 31 luglio, ha inciso sullo scenario di rischio per il territorio, nel quale risiedono circa 85.000 abitanti e sono presenti circa 15.000 edifici. Poiché il rischio naturale non è eliminabile, il provvedimento pone al centro l'attività di prevenzione strutturale di lungo periodo, mirando a ricondurre a un sistema integrato e unitario gli strumenti amministrativi e finanziari introdotti dai decreti-legge n. 140 del 2023, n. 76 del 2024, n. 65 del 2025 e n. 144 del 2026 e dalla legge n. 207 del 2024 (articolo 1, commi da 694 a 702).

L'intervento assicura, altresì, il completamento e il consolidamento di processi già avviati nell'ambito di precedenti gestioni commissariali.

In relazione al capo I, l'obiettivo è quello di ricondurre a un quadro unitario le competenze amministrative e le diverse linee di finanziamento attivate nel territorio dei Campi Flegrei per garantire maggiore rapidità nell'esecuzione delle opere. L'intervento prevede la nomina del Presidente della Regione Campania pro tempore a Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2036, disponendo il suo subentro agli enti competenti a legislazione vigente nelle funzioni, relative al patrimonio edilizio privato e pubblico ubicato nell'area dei Campi Flegrei, regolate dai citati decreti-legge n. 140 del 2023, n. 76 del 2024, n. 65 del 2025 e n. 144 del 2026 e dalla legge n. 207 del 2024 (articolo 1, commi da 694 a 702).

La struttura commissariale, supportata da un contingente di personale fino a 93 unità, favorisce la programmazione di interventi e la concessione di contributi con ricadute positive sulle imprese e sulle famiglie interessate, riducendo i tempi dei procedimenti amministrativi.

Il capo II reca misure urgenti per gli interventi sul patrimonio edilizio pubblico e privato, valorizzando le esigenze di contenimento del consumo del suolo in conformità ai principi della direttiva (UE) 2025/2360 sul monitoraggio e la resilienza del suolo. Si ammettono nuove costruzioni o ristrutturazioni solo in via eccezionale, previa dimostrazione dell'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare o rigenerare aree già edificate. Si istituisce la Conferenza di servizi permanente per l'area dei Campi Flegrei, presieduta dal Commissario, la cui determinazione motivata conclusiva ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e sostituisce ogni atto di assenso di competenza delle amministrazioni coinvolte, al fine di assicurare una accelerazione e semplificazione dell'iter di approvazione dei progetti.

Il capo III reca misure urgenti per la popolazione e le attività economiche, perseguendo l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di assistenza delle comunità locali e favorire l'utilizzo immediato del patrimonio edilizio privato da parte dei nuclei familiari titolari di immobili sgomberati per inagibilità in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nell'ambito del fenomeno bradisismico. Si introducono semplificazioni e accelerazioni procedurali per il pronto ripristino degli immobili con danni lievi. Al fine di ridurre il carico urbanistico, si introducono contributi alternativi per la delocalizzazione volontaria verso aree non esposte al rischio bradisismico e si dispone la delocalizzazione, al di fuori della zona di intervento, del complesso di edilizia residenziale pubblica dell'ACER sito a Pozzuoli in Via Coste d'Agnano Solfatara, stanziando oltre 30 milioni di euro nel triennio 2027-2029. Inoltre, si dispone l'innalzamento al 100 per cento dei contributi per la riduzione della vulnerabilità sismica in favore dei soggetti legittimati con redditi imponibili inferiori a 28.000 euro.

Il capo IV disciplina le misure urgenti per gli interventi sugli edifici pubblici e le infrastrutture strategiche, con l'obiettivo di ridurre la vulnerabilità sismica, riqualificare sismicamente e riparare i danni del patrimonio pubblico e della rete infrastrutturale. Si attribuisce al Commissario il potere di predisporre programmi pluriennali di interventi, con priorità per scuole, università, edifici di edilizia residenziale pubblica e quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità; al fine di ridurre il carico insediativo, si prevede la demolizione e la ricostruzione al di fuori della zona d'intervento qualora il costo per gli interventi di riparazione e di riqualificazione sismica sia di importo pari o equivalente al costo di demolizione e ricostruzione e, ove possibile, in via preferenziale. Si attribuiscono poteri sostitutivi al Commissario in caso di inerzia da parte degli enti locali attuatori. Emergono complessivamente effetti positivi in termini di riduzione del rischio sismico ed efficienza amministrativa.

Il capo V reca le disposizioni finali relative sia al territorio flegreo sia ad alcune gestioni commissariali. Nell'area flegrea si stanziano 10 milioni di euro nel biennio 2027-2028 per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica delle chiese e degli edifici di culto di enti civilmente riconosciuti. Al fine di tutelare il tessuto produttivo e le famiglie, si introduce, in favore dei titolari di immobili sgomberati per inagibilità in conseguenza dell'evento sismico del 31 luglio 2026, la sospensione dei tributi e contributi dal 31 luglio al 30 novembre 2026 e una sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti fino al 31 dicembre 2027; è disposta, altresì, la proroga per due anni dei contratti di locazione ad uso abitativo in scadenza entro il 30 ottobre 2027 per i conduttori con reddito inferiore a 28.000 euro.

Il medesimo capo V reca ulteriori misure urgenti diverse da quelle riferite all'area flegrea.

In particolare, si dispone la proroga al 31 marzo 2027 della struttura commissariale per la ricostruzione post-alluvione 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, garantendo la continuità operativa delle attività tecnico-amministrative di concessione dei contributi a famiglie e imprese.

Si disciplina il trasferimento a titolo gratuito al Commissario straordinario alla ricostruzione post sisma 2016 dei moduli emergenziali del Sisma Centro Italia 2016 per il definitivo trasferimento ai Comuni, favorendo il passaggio alla gestione ordinaria.

Si interviene sulla durata e sulle modalità operative del Commissario straordinario di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, assicurando il completamento delle attività affidate e rafforzando il coordinamento interistituzionale attraverso la possibilità di avvalersi delle strutture di amministrazioni già coinvolte nelle attività di supporto.

Si estendono, inoltre, i contributi straordinari per la delocalizzazione delle attività economiche nel territorio di Niscemi, colpito da dissesti franosi, includendo anche i soggetti che esercitano le attività in immobili detenuti a titolo diverso dalla proprietà.

Nel complesso, tali disposizioni perseguono finalità di semplificazione amministrativa, completamento dei processi di transizione alla gestione ordinaria e sostegno alla continuità delle attività economiche nei territori interessati.

Infine, si rimodula il profilo temporale delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 già destinate al programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio

Bagnoli-Coroglio, anticipando 100 milioni di euro all'annualità 2026 e 100 milioni di euro all'annualità 2027, mediante corrispondente riduzione delle somme previste per gli anni 2028 e 2029. In particolare, la norma dispone, rispetto agli importi attualmente autorizzati, un incremento pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante una corrispondente riduzione delle risorse stanziate per gli esercizi finanziari 2028 e 2029. Tale rimodulazione dei limiti di spesa si rende necessaria al fine di adeguarli al concreto andamento degli interventi programmati e, in particolare, delle opere necessarie ad assicurare la realizzazione delle infrastrutture funzionali allo svolgimento della 38ª America's Cup - Napoli 2027. Più in dettaglio, secondo quanto rappresentato dal Commissario straordinario per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana del sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, di cui all'articolo 33, comma 11-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, dai dati del sistema di monitoraggio aggiornati al 30 giugno 2026 emergeva un valore di spesa realizzata pari a euro 173.420.396,05, a fronte di un fabbisogno di cassa ulteriormente accresciuto dalla necessità di completare gli interventi infrastrutturali entro termini compatibili con l'organizzazione del citato evento sportivo. In tale quadro, la disposizione prevede inoltre, in deroga alla procedura disciplinata dall'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024, che gli importi delle assegnazioni annuali stabiliti dalla delibera CIPESS n. 55/2024 del 1° agosto 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 2024, e attribuiti al predetto Commissario straordinario di Governo, siano automaticamente aggiornati, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, ai nuovi limiti annuali dello stanziamento, come rideterminati dalla disposizione in esame.
L'intervento risulta coerente con il programma di Governo, in quanto, per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, interviene per consolidare il quadro delle azioni già avviate con i precedenti interventi normativi in materia di Campi Flegrei, rafforzando la capacità operativa delle amministrazioni coinvolte e introducendo ulteriori strumenti per la tutela dell'incolumità pubblica, la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio e il sostegno alla continuità del tessuto economico e sociale dei territori interessati. L'intervento risulta coerente con gli obiettivi del Governo in materia di tutela della popolazione, prevenzione dei rischi naturali, resilienza territoriale, continuità amministrativa e rafforzamento della capacità di risposta del sistema nazionale di protezione civile
In relazione alle disposizioni diverse da quelle relative all'area dei Campi Flegrei, il provvedimento risulta coerente con il programma di Governo poiché assicura il completamento e il consolidamento di processi amministrativi straordinari, garantendo la continuità operativa ed evitando paralisi o rallentamenti gestionali.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

In relazione al capo I, l'intervento normativo si inserisce nel seguente quadro normativo:
- decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, recante "Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile";
- decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi";
- decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile";
- legge 18 marzo 2025, n. 40, recante "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità";
- legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";
- decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali";

- decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante “Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei”;
- decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;
-decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
-decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

In relazione al capo II, l’intervento normativo si inserisce nel seguente quadro normativo:
- Direttiva (UE) 2025/2360 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sul monitoraggio e la resilienza del suolo (direttiva sul monitoraggio del suolo);
- legge regionale 10 dicembre 2024, n. 23, recante “Norme urbanistiche per la prevenzione del rischio bradisismico nell'area dei Campi Flegrei”;
- decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”.
- decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

In relazione al capo III, l’intervento normativo si inserisce nel seguente quadro normativo:
- decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, recante “Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile”;
- decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile”;
- legge 18 marzo 2025, n. 40, recante "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità";
- legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;
- decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali”;
- decreto-legge 29 maggio 2024, n.69, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”;
- decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

In relazione al capo IV, l’intervento normativo si inserisce nel seguente quadro normativo:
- decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 5 ottobre 2026, n. 174, recante “Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile”;
- decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali”.

In relazione al capo V, l’intervento normativo si inserisce nel seguente quadro normativo:
- decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, recante “Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile”;
- decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile”;
-legge 18 marzo 2025, n. 40, recante "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità";

- decreto-legge 7 maggio 2024, n.60 convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione" e, in particolare, l'articolo 14;
- decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante "Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei";
- decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi";
- decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, recante "Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi sismici e di protezione civile";
- decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile";
- decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";
- decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e, in particolare, l'articolo 33.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Alcune disposizioni incidono, mediante modificazione o integrazione, su discipline legislative già vigenti. In particolare, il provvedimento rafforza gli strumenti introdotti dalla normativa straordinaria concernente i Campi Flegrei, attribuendo ulteriori funzioni al Commissario straordinario e disciplinando nuove procedure e forme di finanziamento degli interventi.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, incidono sul sistema di governance e riparto delle competenze dettato dagli articoli 9-*ter*, 9-*quater*, 9-*quinquies*, 9-*sexies* e 9-*novies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, dall'articolo 1, commi da 694 a 702, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dall'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, e dagli articoli 12, 13, 14 e 17 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, disponendo il subentro *ex lege* del Presidente della Regione Campania *pro tempore*, quale Commissario straordinario, nelle relative funzioni, nei rapporti giuridici attivi e passivi e nelle relative contabilità speciali. Le disposizioni di cui all'articolo 12 incidono sulla disciplina attuativa stabilita dai decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024 e 12 novembre 2025, attraendo in capo al Commissario la competenza sui procedimenti di concessione dei contributi, precedentemente assegnata ai Comuni, e introducendo altresì la facoltà per il Commissario di modificare tale disciplina attuativa con proprie ordinanze.

La disposizione di cui all'articolo 15 produce effetti su diverse norme, sia mediante modifiche testuali espresse al decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, sia mediante l'introduzione di due nuovi articoli, 13-*bis* e 13-*ter*, che disciplinano rispettivamente il ripristino degli immobili privati danneggiati e la delocalizzazione di edifici di edilizia residenziale pubblica. L'effetto sostanziale è l'introduzione nell'ambito degli interventi di prima assistenza alla popolazione di un iter procedurale semplificato per favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato con danni leggeri.

La disposizione di cui all'articolo 16 incide direttamente sull'articolo 1, comma 695, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, modificando la percentuale massima del contributo concedibile e introducendo una maggiorazione fino al 100% in favore dei richiedenti che siano titolari di un reddito imponibile a fini fiscali, al netto del reddito dell'abitazione principale, inferiore a 28.000 euro.

La disposizione di cui all'articolo 17 incide sull'articolo 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40, introducendo la facoltà per i Commissari straordinari di destinare le risorse del fondo per le spese di funzionamento istituito ai sensi del medesimo articolo 6, comma 1, della citata legge n. 40 del 2025, eventualmente assegnate allo specifico stato di ricostruzione, anche al finanziamento di ulteriori spese di parte corrente, comprese misure temporanee a sostegno della popolazione e delle imprese.

La disposizione di cui all'articolo 21 incide sul decreto-legge 7 agosto 2026, n.144, convertito con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n.174, introducendo gli articoli 15-bis e 15-ter, i quali prevedono rispettivamente la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché una sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti per gli immobili inagibili, e la proroga di due anni dei contratti di locazione ad uso abitativo in scadenza a favore dei conduttori con reddito sotto i 28.000 euro.
La disposizione di cui all'articolo 23 si integra nella normativa vigente in materia di ricostruzione relativamente agli interventi post-calamità conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di maggio 2023 e settembre/ottobre 2024 nei territori indicati dall'articolo 20-bis del decreto-legge n. 61 del 2023, prorogandone la gestione straordinaria fino al 31 marzo 2027. Il decreto influisce, dunque, sulle previsioni in materia di ricostruzione nei territori interessati dai predetti eventi alluvionali, oltre che nella materia della gestione del rischio idraulico e idrogeologico e governo del territorio, limitandosi a prorogare il regime speciale già in essere.
Le disposizioni degli articoli 24, 25 e 26 operano mediante novelle legislative puntuali e interventi di coordinamento normativo.
In particolare, l'articolo 24 sostituisce integralmente l'articolo 21 del decreto-legge n. 144 del 2026, recante specifiche misure concernenti le strutture di supporto alla gestione emergenziale e alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016.
L'articolo 25 modifica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 144 del 2026 estendendo il termine della gestione commissariale in materia sanitaria al 31 dicembre 2027 e regolando le strutture di amministrazioni pubbliche di cui il Commissario può avvalersi.
L'articolo 26 modifica l'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n.25, inserendovi i commi 4-ter e 4-quater, al fine di estendere i contributi per la delocalizzazione e riattivazione delle attività economiche danneggiate dai dissesti franosi di Niscemi anche ai soggetti non proprietari degli immobili.
La disposizione di cui all'articolo 27 apporta una diretta novella all'articolo 14, comma 2, del decreto – legge n. 60 del 2024.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Le disposizioni in esame non presentano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.
Con particolare riferimento alle disposizioni relative all'area dei Campi Flegrei, le misure perseguono finalità di tutela dell'incolumità pubblica, del patrimonio pubblico e privato e dell'ordinato svolgimento delle funzioni amministrative. L'introduzione di poteri straordinari e procedure accelerate è giustificata dall'esigenza di fronteggiare situazioni caratterizzate da elevata esposizione al rischio naturale e dalla necessità di garantire la tempestiva realizzazione degli interventi. Le disposizioni rispettano altresì i principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell'azione amministrativa, risultando strettamente correlate alle situazioni straordinarie cui sono rivolte.
L'intervento, in particolare, si giustifica in ragione della straordinaria necessità ed urgenza di apprestare tutele immediate all'incolumità pubblica, a fronte dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'area flegrea.
Attraverso l'istituzione di una Conferenza di servizi permanente, con la partecipazione anche dei rappresentanti comunali, si è inoltre garantito un raccordo con il livello di governo locale in relazione ai procedimenti amministrativi incidenti sugli interventi regolati dal provvedimento normativo.
L'attribuzione al Commissario di poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in caso di inerzia nell'attuazione del programma pluriennale di opere pubbliche, disciplinata dall'articolo 18, comma 3, lettera b), risulta conforme all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, essendo finalizzata a garantire esigenze di incolumità pubblica, alla cui realizzazione sono funzionali le opere programmate.
L'introduzione di misure di semplificazione procedimentale e la previsione di ordinanze commissariali con poteri di deroga sono conformi al principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, apprestando rimedi amministrativi flessibili e celeri, idonei a fronteggiare il fenomeno bradisismico e a favorire l'immediato rafforzamento locale

e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio, ferma restando la necessità di rispettare le disposizioni penali, i principi generali dell'ordinamento, le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Anche le deroghe di cui all'articolo 13 fanno salve le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Le misure di cui all'articolo 21, riguardanti in particolare la sospensione delle rate dei mutui bancari e la proroga ex lege di due anni dei contratti di locazione ad uso abitativo per i conduttori con reddito imponibile inferiore a 28.000 euro, ancorché incidenti temporaneamente sull'autonomia negoziale e sul diritto di proprietà, risultano compatibili con gli articoli 42 e 47 della Costituzione. Tali limitazioni appaiono, infatti, circoscritte nel tempo, motivate da preminenti ragioni di solidarietà economica e sociale, di cui all'articolo 2 della Costituzione, tese (quanto alle misure di sospensione di obbligazioni pecuniarie) a non aggravare la posizione dei soggetti titolari di immobili sgomberati, come tali non utilizzabili per la destinazione propria, nonché (quanto alla proroga dei contratti di locazione) ad assicurare le esigenze abitative e a neutralizzare tensioni speculative sul mercato locale degli affitti.

Parimenti, le previsioni di cui all'articolo 24 non risultano incompatibili con i principi costituzionali, limitandosi a disporre la proroga dell'attuale regime operativo della gestione commissariale fino al 31 marzo 2027. Le previsioni di cui all'articolo 27 sono compatibili con i principi costituzionali, non essendo stata sollevata, nella materia in discorso, alcuna questione di legittimità costituzionale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità tra le disposizioni in esame e le competenze e le funzioni delle Regioni e degli altri enti territoriali.

Con particolare riferimento alle misure relative all'area dei Campi Flegrei, esse afferiscono prevalentemente alle materie della protezione civile e del governo del territorio, riconducibili alla legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze esclusive statali pertinenti (cfr. in materia di sicurezza).

La scelta di accentrare le funzioni programmatorie e gestionali in capo a un Commissario straordinario unico individuato nel Presidente della Regione pro tempore risponde ai canoni di adeguatezza e proporzionalità, configurando una legittima attrazione in sussidiarietà al livello di governo superiore delle funzioni amministrative, tenuto conto dello stato di attuazione delle disposizioni introdotte a far data dal 2023 e dell'evoluzione del fenomeno bradisismico.

In particolare, con riferimento alle risorse stanziate per annualità pregresse, sulla base di dati aggiornati al mese di ottobre forniti dalla Regione Campania, sul piano finanziario risulta quanto segue.

- le risorse stanziate dall'articolo 9-novies del d.l. n. 76 del 2024, pari a complessivi 50 milioni di euro nel triennio 2024-2026 (20 milioni di euro per il 2024, 15 milioni di euro per il 2025 e 15 milioni di euro per il 2026), risultano interamente assegnate alla Regione Campania ed appostate sul capitolo di entrata E02229 del bilancio regionale; sul correlato capitolo di spesa U06129, sono stati fin qui impegnati e liquidati 15 milioni di euro (euro 14.500.500,00 a favore del Comune di Pozzuoli ed euro 499.500,00 a favore del comune di Bacoli); il Comune di Pozzuoli ha comunicato di aver ricevuto domande per euro 13.663.828,11, in corso di esitazione; i rimanenti 35 milioni di euro non sono stati ancora impegnati e, sulla base dei dati recentemente trasmessi dai comuni, dovranno essere ripartiti per euro 33.499.500,00 a favore del Comune di Pozzuoli e per euro 1.505.500,00 a favore del Comune di Bacoli;
- in relazione alle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 694, della legge n. 207 del 2024, pari a 100 milioni di euro nel periodo 2025-2029 (di cui 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029), risultano riscossi dalla Regione Campania le annualità 2025 e 2026, per un totale di 40 milioni di euro, appostati sul capitolo di entrata E03460 del bilancio regionale. Sul correlato capitolo di spesa

U11360, sono stati assunti i provvedimenti di impegno dei 40 milioni di euro riscossi, assegnandoli per euro 19.184.023,00 al Comune di Pozzuoli, per euro 19.155.927,00 al Comune di Napoli e per euro 1.660.050,00 al Comune di Bacoli;
- in relazione alle risorse stanziate dall'articolo 12 del decreto-legge n. 65 del 2025, pari a complessivi 50 milioni di euro nel triennio 2025-2027 (di cui 20 milioni di euro per il 2025, 15 milioni di euro per il 2026 e 15 milioni di euro per il 2027), risultano riscossi dalla Regione Campania le annualità 2025 e 2026, per un totale di 35 milioni di euro, appostati sul capitolo di entrata E02494 del bilancio regionale; sul correlato capitolo di spesa U11094, sono stati fin qui assunti provvedimenti di impegno e liquidazione per euro 5.869.106,78 per anticipare risorse a favore del solo Comune di Napoli;
- le risorse stanziate dall'articolo 13 del decreto-legge n. 144 del 2026, pari a 100 milioni di euro (di cui 30 milioni di euro per il 2026 e 70 milioni di euro per il 2027), non risultano ancora riscosse dalla Regione Campania.
Al fine di accelerare le procedure di concessione dei contributi per la riduzione della vulnerabilità sismica, per il ripristino e per la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato e per assicurare un'omogeneità di trattamento nei vari territori dei Comuni interessati, è stato necessario accentrare al livello di governo superiore a quello comunale la competenza alla concessione dei relativi contributi, incardinandola in capo ad un Commissario straordinario individuato nel Presidente della Regione pro tempore titolare di poteri di ordinanza in deroga.
La sollecita concessione dei contributi in esame risulta, infatti, essenziale per la tempestiva realizzazione degli interventi finanziati, funzionali a permettere il rientro dei nuclei familiari nelle proprie abitazioni; il che consente anche un risparmio finanziario in ragione della cessazione dell'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione.
Al fine di assicurare il coordinamento unitario degli interventi sul patrimonio edilizio pubblico e privato ubicato nell'area dei Campi Flegrei, si è ritenuto di ascrivere in capo alla medesima figura istituzionale anche l'attuale competenza del Commissario straordinario ex articolo 9-ter del d.l. n. 76 del 2024 cit., estendendola in relazione alle attività di riqualificazione sismica e di riparazione dei danni prodotti al patrimonio edilizio pubblico e infrastrutturale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità tra le disposizioni in esame e i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
Con particolare riferimento alle misure relative all'area dei Campi Flegrei, alla stregua di quanto osservato nei precedenti paragrafi, l'attribuzione di specifiche funzioni in capo ad un organo straordinario commissariale è motivata dalla necessità di assicurare uniformità di azione e dalla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, connessi alla salvaguardia della vita umana e del patrimonio pubblico e privato, in un contesto in cui occorre assicurare una accelerazione e semplificazione procedurale avuto riguardo all'attuazione delle disposizioni già introdotte e all'evoluzione del fenomeno bradisismico. La disciplina garantisce il coinvolgimento operativo degli enti territoriali e adeguati meccanismi di coordinamento istituzionale.
Anche le previsioni di cui all'articolo 27 sono compatibili con i principi di cui all'art. 118, comma 1, della Costituzione e le norme correlate.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

In relazione agli articoli da 1 a 26, le disposizioni in esame non si rilevano profili di rilegificazione, né di interventi di delegificazione.
Le disposizioni si limitano a disciplinare aspetti che, per la loro natura e per la rilevanza degli interessi coinvolti, richiedono il livello della fonte primaria, in quanto l'intervento incide in via diretta su disposizioni legislative vigenti e, comunque, su profili afferenti all'organizzazione e all'azione amministrativa. Sono, inoltre, previste misure di semplificazione amministrativa e procedurale funzionali alla rapida attuazione degli interventi programmati. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 12, attribuisce al Commissario straordinario il potere di modificare la disciplina attuativa

definita dai decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024 e 12 novembre 2025; ciò tenuto conto della natura tecnica delle relative disposizioni e della loro idoneità ad essere aggiornate anche in ragione dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, ai fini della regolamentazione amministrativa delle modalità di concessione dei contributi pubblici
La disposizione di cui all'articolo 27 non prevede ulteriori interventi di rilegificazione, delegificazione e di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
In relazione agli articoli da 1 a 26, non risultano progetti di legge di carattere generale aventi il medesimo oggetto delle specifiche disposizioni urgenti contenute nel provvedimento.
In materia di protezione civile, si segnala che è stato approvato dal Senato della Repubblica il 4 agosto 2026 (AS n. 1779) e poi dalla Camera dei deputati in data 21 ottobre 2026 (AC n. 3076) il disegno di legge recante *"Disposizioni in materia di protezione civile"*. Tale provvedimento delinea un quadro normativo di portata generale incentrato sul trattamento giuridico ed economico del personale di protezione civile locale e sui profili di responsabilità penale delle autorità, degli operatori e dei volontari di protezione civile; tale disciplina non confligge, né si sovrappone alla natura straordinaria delle misure introdotte con il presente decreto-legge.
Parimenti, in relazione alla disposizione di cui all'articolo 27, nessun progetto su analoga materia risulta attualmente in corso.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
In relazione agli articoli da 1 a 26, non risultano decisioni giurisprudenziali o giudizi di costituzionalità pendenti sulla specifica materia oggetto delle disposizioni in esame.
La giurisprudenza costituzionale formatasi in materia (cfr. Corte cost. 2 dicembre 2019, n. 246) ha comunque precisato che:
- in caso di calamità di ampia portata, riconosciuta con la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è possibile la chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative mediante la loro allocazione a livello statale;
- le norme sismiche dettano una disciplina unitaria a tutela dell'incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale;
- nelle materie di competenza concorrente possono essere attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale;
- la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, deve prevedere un idoneo coinvolgimento delle Regioni: da una parte, la chiamata in sussidiarietà a livello centrale di funzioni amministrative in materia di "protezione civile" in caso di emergenza di rilievo nazionale richiede il rispetto del principio di leale collaborazione; dall'altra parte, tale necessario coinvolgimento viene in rilievo anche perché l'avvio della ricostruzione incrocia altresì la competenza concorrente delle Regioni in materia di "governo del territorio".
In relazione alla disposizione di cui all'articolo 27, non si registrano pronunce giurisprudenziali né giudizi di costituzionalità pendenti su medesimo od analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.
In relazione agli articoli da 1 a 26, non si rilevano profili di incompatibilità delle disposizioni in esame con l'ordinamento dell'Unione europea. Le misure sono rivolte alla tutela della popolazione e alla prevenzione dei rischi naturali, resilienza ambientale e coesione socio-economica, perseguendo finalità di interesse generale. Sotto il profilo della tutela del territorio e della rigenerazione urbana, le disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge richiamano i principi fondamentali stabiliti dalla

direttiva (UE) 2025/2360 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sul monitoraggio e la resilienza del suolo. Inoltre, eventuali strumenti agevolativi o contributivi previsti dal decreto sono configurati nel rispetto del quadro normativo europeo applicabile e secondo le modalità individuate dalla legislazione nazionale di settore. In particolare, nell'esercizio dei poteri commissariali in deroga è comunque imposto il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
In relazione alla disposizione di cui all'articolo 27, le previsioni in esame risultano coerenti con l'ordinamento unionale.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
In relazione agli articoli da 1 a 26, non risultano procedure d'infrazione su questioni specificamente oggetto delle disposizioni in esame.
Parimenti, in relazione alla disposizione di cui all'articolo 27, non risultano essere in corso procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo od analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
In relazione agli articoli da 1 a 26, le disposizioni in esame non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.
Parimenti, in relazione alla disposizione di cui all'articolo 27, le previsioni in esame risultano pienamente compatibili con gli obblighi internazionali cui lo Stato è sottoposto.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.
In relazione agli articoli da 1 a 26, allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto delle disposizioni in esame.
Parimenti, in relazione alla disposizione di cui all'articolo 27, non risultano essere state sollevate questioni di legittimità sulle materie oggetto dell'intervento normativo né si è a conoscenza della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo od analogo oggetto. Non vi sono pertanto evidenze da rilevare in merito alle linee prevalenti della giurisprudenza in materia.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
In relazione agli articoli da 1 a 26, sulla materia oggetto delle disposizioni normative in esame non si riscontra una giurisprudenza formatasi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né risultano giudizi pendenti.
Parimenti, in relazione alla disposizione di cui all'articolo 27, non risultano giudizi pendenti dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo od analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.
In relazione agli articoli da 1 a 26, considerata la specificità della materia oggetto delle disposizioni in esame, non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione negli altri Stati membri dell'Unione Europea sul medesimo oggetto.
Parimenti, in relazione alla disposizione di cui all'articolo 27, non si hanno evidenze circa l'adozione di analoghe linee di regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

In relazione agli articoli da 1 a 26, le disposizioni in esame non introducono nuove definizioni normative.
Parimenti, in relazione all'articolo 27, le previsioni in esame non introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
In relazione agli articoli da 1 a 26, i richiami normativi contenuti nel provvedimento risultano coerenti con il quadro legislativo vigente e correttamente riferiti alle disposizioni richiamate.
Parimenti, in relazione all'articolo 27, i riferimenti normativi contenuti nelle disposizioni in rassegna sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
Le disposizioni in esame recano le seguenti novelle legislative:
- l'articolo 15 produce effetti su diverse norme, sia mediante modifiche testuali espresse all'articolo 12 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, sia mediante l'introduzione di due nuovi articoli, 13-bis e 13-ter, al medesimo decreto-legge, che disciplinano rispettivamente il ripristino degli immobili privati danneggiati e la delocalizzazione di edifici di edilizia residenziale pubblica;
- l'articolo 16, incidendo direttamente sull'articolo 1, comma 695, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sostituendo la percentuale massima del contributo concedibile dal 70 per cento al 100 per cento in favore dei richiedenti che siano titolari di un reddito imponibile a fini fiscali, al netto del reddito dell'abitazione principale, inferiore a 28.000 euro;
- l'articolo 17 incide sull'articolo 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40 ("Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità"), introducendo la facoltà per i Commissari straordinari di destinare le risorse del fondo per le spese di funzionamento istituito ai sensi del medesimo articolo 6, comma 1, della citata legge n. 40 del 2025, eventualmente assegnate allo specifico stato di ricostruzione, anche al finanziamento di ulteriori spese di parte corrente, comprese misure temporanee a sostegno della popolazione e delle imprese;
- l'articolo 21, incidendo sul decreto-legge 7 agosto 2026, n.144, introducendo gli articoli 15-*bis* e 15-*ter*, i quali prevedono rispettivamente la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché una sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti per gli immobili inagibili, e la proroga di due anni dei contratti di locazione ad uso abitativo in scadenza a favore dei conduttori con reddito sotto i 28.000 euro;
- l'articolo 24, sostituendo integralmente l'articolo 21 del decreto-legge n. 144 del 2026, recante specifiche misure concernenti le strutture di supporto alla gestione emergenziale e alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016;
- l'articolo 25, modificando l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 144 del 2026 estendendo il termine della gestione commissariale in materia sanitaria al 31 dicembre 2027 e modificando le strutture di amministrazioni pubbliche di cui il Commissario può avvalersi.
- l'articolo 26, modificando l'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n.25, inserendovi i commi 4-*ter* e 4-*quater*, al fine di estendere i contributi per la delocalizzazione e riattivazione delle attività economiche danneggiate dai dissesti franosi di Niscemi anche ai soggetti non proprietari degli immobili;
- l'articolo 27, concernente gli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, modificando l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
In relazione agli articoli da 1 a 26, l'articolo 23 sostituisce integralmente l'articolo 21 del decreto-legge n. 144 del 2026, il cui comma 6 abroga l'articolo 1, comma 750, della legge 27 dicembre 2017,

n. 205, come peraltro già previsto dall'attuale formulazione dell'articolo 21, comma 6, d.l. n. 144 del 2026.
In relazione all'articolo 27, non si ravvisano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le disposizioni non presentano carattere interpretativo autentico, né determinano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate. Si registra un effetto retroattivo di favore all'articolo 16, comma 1, in materia di ricalcolo dei contributi per la riduzione della vulnerabilità sismica degli immobili privati.
Talune misure presentano natura speciale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in ragione delle esigenze di urgenza e delle finalità di protezione civile perseguite dal decreto; tali deroghe risultano circoscritte e strettamente funzionali all'attuazione degli interventi previsti. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa:

Articolo	**Disposizione speciale, derogatoria o con effetti retroattivi**
Art. 1	Le ordinanze del Commissario possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE.
Art. 2	Esclusione dell'applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il personale della struttura commissariale.
Art. 3	Esclusione dell'applicazione dell'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012 cit. per i Vicecommissari.
Art. 5	Sospensione di azioni esecutive e pignoramenti sulle contabilità speciali intestate al Commissario.
Art. 13	Applicazione della disciplina derogatoria di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 55 del 2018 convertito, con modificazioni, dalla legge n 89 del 2018.
Art. 21 - capoverso art. 15-bis, comma 9 del d.l. 144/2026	Applicazione della disciplina della sospensione dei termini di adempimento tributario "anche in deroga" all'articolo 3, comma 3, della legge n. 212/2000.
Art. 23	Nella disposizione in esame non si rinvengono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. La disposizione prevede, invece, un provvedimento particolarmente semplificato per assicurare la proroga della gestione commissariale in essere e, in particolare, prevede, alle condizioni ivi indicate, la proroga fino al 31 marzo 2027 dei provvedimenti di assegnazione e degli incarichi in essere alla data di adozione decreto-legge e relativi al vicecommissario, al personale in servizio presso la struttura di supporto al Commissario straordinario, agli esperti e consulenti.
Art. 24 – nuovo articolo 21 del	Possibilità di rendere permanenti le strutture emergenziali anche in deroga alle vigenti disposizioni urbanistiche.

decreto-legge n. 144 del 2026	
Art. 27	Le previsioni in rassegna non introducono alcuna disposizione con effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate ovvero di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente. Quanto all'introduzione di previsioni di natura derogatoria, il comma 2 della disposizione in esame contiene una parziale deroga al procedimento previsto all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

In relazione agli articoli da 1 a 26, non risultano deleghe aperte sulle specifiche disposizioni oggetto dell'intervento normativo, anche a carattere integrativo o correttivo. Si rileva che, in relazione alla complessiva materia della protezione civile, è aperta la delega di cui all'articolo 18 della legge n. 167 del 2025, la quale non interferisce con le misure straordinarie ed urgenti qui introdotte.

Parimenti, in relazione all'articolo 27, non vi è evidenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L'attuazione di alcune disposizioni richiederà l'adozione di atti amministrativi, provvedimenti commissariali, decreti e ulteriori strumenti attuativi espressamente contemplati dal decreto. Il ricorso a tali strumenti risulta necessario in considerazione del carattere tecnico e operativo degli interventi, nonché dell'esigenza di adeguare le misure alle specifiche situazioni territoriali e alle concrete esigenze attuative da valutare in sede amministrativa. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa:

Articolo	**Atto attuativo previsto**
Art. 1	Ordinanza del Commissario che disciplina modalità del subentro in talune funzioni della Regione Campania e dei Comuni interessati nonché del Commissario ex art. 9-ter d.l. n. 76/2024. Ordinanze commissariali generali per l'esercizio delle funzioni attribuite al Commissario.
Art. 2	Ordinanza commissariale istitutiva della struttura di supporto. Provvedimenti del Commissario per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario.
Art. 3	Provvedimenti di nomina degli esperti e convenzioni con enti e soggetti di supporto. Provvedimento del Commissario di nomina dei Vicecommissari. Atto organizzativo del Commissario per l'attribuzione delle funzioni ai Vicecommissari.
Art. 6	DPCM per disciplinare il subentro dell'autorità ordinaria al termine della gestione commissariale.
Art. 9	Ordinanza commissariale che definisce le modalità per dimostrare l'insostenibilità tecnica ed economica del riuso di aree già edificate.
Art. 10	Atto del Commissario che disciplina il funzionamento della Conferenza permanente e le forme di partecipazione della popolazione. Ordinanza commissariale che definisce casi e modalità di esame da parte della Conferenza permanente degli interventi sul patrimonio privato.
Art. 11	Deliberazione del Consiglio dei ministri che individua le risorse, per ciascuna annualità, da destinare ai contributi per edifici danneggiati

Art. 12	Ordinanze del Commissario che disciplinano il procedimento per la concessione dei contributi.
Art. 13	Ordinanza del Commissario che può attribuire alla struttura di supporto l'istruttoria dei procedimenti edilizi.
Art. 14	Ordinanza del Commissario che disciplina acquisizione delle aree e demolizioni. Ordinanza del Commissario che stabilisce criteri per il calcolo del contributo di delocalizzazione. Ordinanza del Commissario che individua le aree prioritarie per la delocalizzazione.
Art. 15 (art. 13-bis introdotto nel d.l. 144/2026)	Provvedimento del Commissario che definisce ulteriori criteri e modalità attuative del contributo di pronto ripristino.
Art. 18	Decreto del Ministro per la protezione civile, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, che approva il programma di interventi pubblici per la riparazione e la riqualificazione sismica predisposto dal Commissario.
Art. 20	Provvedimento del Capo del Dipartimento Casa Italia, previa intesa del Commissario, di approvazione del piano degli edifici di culto predisposto dall'autorità religiosa competente.
Art. 21 (art. 15-bis introdotto nel d.l. 144/2026)	Provvedimento del Commissario che individua i beneficiari delle sospensioni tributarie e contributive.
Art.23	Ai fini dell'attuazione della disposizione in esame occorre: -provvedere all'acquisizione dell'assenso degli interessati e alle comunicazioni previste ai fini della proroga, senza soluzione di continuità, della Struttura di supporto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge; - provvedere alle interlocuzioni con le società in house e gli altri soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, del citato decreto-legge n. 61 del 2023 e successive modifiche e integrazioni, finalizzato alla relativa proroga fino al 31 marzo 2027.
Art. 26	Ordinanza del Commissario che disciplina criteri, modalità, limiti del contributo e soggetto attuatore per la delocalizzazione delle attività economiche di Niscemi.
Art. 27	Si rinvia a quanto esposto nella Parte I.

I termini previsti dal provvedimento appaiono coerenti con le finalità di urgenza perseguite e con la necessità di garantire una tempestiva realizzazione degli interventi programmati.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

In relazione agli articoli da 1 a 26, la predisposizione del decreto si fonda sui dati tecnici, amministrativi e finanziari acquisiti dalle amministrazioni competenti, dagli enti territoriali interessati e dalle strutture tecniche operanti in materia. Non si ravvisa la necessità di richiedere ulteriori elaborazioni statistiche all'Istituto nazionale di statistica ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento.

Parimenti, in relazione all'articolo 27, per la formulazione delle previsioni in commento sono stati acquisiti i dati, comunicati dal Commissario straordinario incaricato, relativi all'avanzamento finanziario degli interventi inclusi nel programma di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del sito di interesse nazionale Bagnoli Coroglio, aggiornati al 30 giugno 2026. Non è stato necessario commissionare apposite elaborazioni all'ISTAT.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Provvedimento: schema di decreto-legge, recante "*Interventi straordinari per i Campi Flegrei nonché ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile".*

Amministrazione competente: Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e, in relazione all'articolo 27, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.

Referente dell'amministrazione competente*:* Settore legislativo - Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e, in relazione all'articolo 27, Ufficio legislativo Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'iniziativa normativa si rende necessaria per fronteggiare, con un quadro d'intervento organico e unitario, di durata pluriennale, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, recando misure speciali per la resilienza del territorio finalizzate alla progressiva riduzione della vulnerabilità e dell'esposizione ai rischi naturali della popolazione, del patrimonio edilizio e delle infrastrutture.

L'evoluzione del fenomeno, caratterizzata dall'incremento nella frequenza e nell'energia dei rilasci sismici tra il 2024 e il 2026, culminati nell'evento di magnitudo 4.7 del 31 luglio, ha inciso sullo scenario di rischio per il territorio, nel quale risiedono circa 85.000 abitanti e sono presenti circa 15.000 edifici. Poiché il rischio naturale non è eliminabile, il provvedimento pone al centro l'attività di prevenzione strutturale di lungo periodo, mirando a ricondurre a un sistema integrato e unitario gli strumenti amministrativi e finanziari introdotti dai decreti-legge n. 140 del 2023, n. 76 del 2024, n. 65 del 2025 e n. 144 del 2026 e dalla legge n. 207 del 2024 (articolo 1, commi da 694 a 702).

L'intervento assicura, altresì, il completamento e il consolidamento di processi già avviati nell'ambito di precedenti gestioni commissariali.

In relazione al capo I, l'obiettivo è quello di ricondurre a un quadro unitario le competenze amministrative e le diverse linee di finanziamento attivate nel territorio dei Campi Flegrei per garantire maggiore rapidità nell'esecuzione delle opere. L'intervento prevede la nomina del Presidente della Regione Campania *pro tempore* a Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2036, disponendo il suo subentro agli enti competenti a legislazione vigente nelle funzioni, relative al patrimonio edilizio privato e pubblico ubicato nell'area dei Campi Flegrei, regolate dai citati decreti-legge n. 140 del 2023, n. 76 del 2024, n. 65 del 2025 e n. 144 del 2026 e dalla legge n. 207 del 2024 (articolo 1, commi da 694 a 702).

La struttura commissariale, supportata da un contingente di personale fino a 93 unità, favorisce la programmazione di interventi e la concessione di contributi con ricadute positive sulle imprese e sulle famiglie interessate, riducendo i tempi dei procedimenti amministrativi.

Il capo II reca misure urgenti per gli interventi sul patrimonio edilizio pubblico e privato, valorizzando le esigenze di contenimento del consumo del suolo in conformità ai principi della direttiva (UE) 2025/2360 sul monitoraggio e la resilienza del suolo. Si ammettono nuove costruzioni o ristrutturazioni solo in via eccezionale, previa dimostrazione dell'insostenibilità

tecnica ed economica di riqualificare o rigenerare aree già edificate. Si istituisce la Conferenza di servizi permanente per l'area dei Campi Flegrei, presieduta dal Commissario, la cui determinazione motivata conclusiva ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e sostituisce ogni atto di assenso di competenza delle amministrazioni coinvolte, al fine di assicurare una accelerazione e semplificazione dell'iter di approvazione dei progetti.

Il capo III reca misure urgenti per la popolazione e le attività economiche, perseguendo l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di assistenza delle comunità locali e favorire l'utilizzo immediato del patrimonio edilizio privato da parte dei nuclei familiari titolari di immobili sgomberati per inagibilità in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nell'ambito del fenomeno bradisismico. Si introducono semplificazioni e accelerazioni procedurali per il pronto ripristino degli immobili con danni lievi. Al fine di ridurre il carico urbanistico, si introducono contributi alternativi per la delocalizzazione volontaria verso aree non esposte al rischio bradisismico e si dispone la delocalizzazione, al di fuori della zona di intervento, del complesso di edilizia residenziale pubblica dell'ACER sito a Pozzuoli in Via Coste d'Agnano Solfatara, stanziando oltre 30 milioni di euro nel triennio 2027-2029. Inoltre, si dispone l'innalzamento al 100 per cento dei contributi per la riduzione della vulnerabilità sismica in favore dei soggetti legittimati con redditi imponibili inferiori a 28.000 euro.

Il capo IV disciplina le misure urgenti per gli interventi sugli edifici pubblici e le infrastrutture strategiche, con l'obiettivo di ridurre la vulnerabilità sismica, riqualificare sismicamente e riparare i danni del patrimonio pubblico e della rete infrastrutturale. Si attribuisce al Commissario il potere di predisporre programmi pluriennali di interventi, con priorità per scuole, università, edifici di edilizia residenziale pubblica e quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità; al fine di ridurre il carico insediativo, si prevede la demolizione e la ricostruzione al di fuori della zona d'intervento qualora il costo per gli interventi di riparazione e di riqualificazione sismica sia di importo pari o equivalente al costo di demolizione e ricostruzione e, ove possibile, in via preferenziale. Si attribuiscono poteri sostitutivi al Commissario in caso di inerzia da parte degli enti locali attuatori. Emergono complessivamente effetti positivi in termini di riduzione del rischio sismico ed efficienza amministrativa.

Il capo V reca le disposizioni finali relative sia al territorio flegreo sia ad alcune gestioni commissariali. Nell'area flegrea si stanziano 10 milioni di euro nel biennio 2027-2028 per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica delle chiese e degli edifici di culto di enti civilmente riconosciuti. Al fine di tutelare il tessuto produttivo e le famiglie, si introduce, in favore dei titolari di immobili sgomberati per inagibilità in conseguenza dell'evento sismico del 31 luglio 2026, la sospensione dei tributi e contributi dal 31 luglio al 30 novembre 2026 e una sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti fino al 31 dicembre 2027; è disposta, altresì, la proroga per due anni dei contratti di locazione ad uso abitativo in scadenza entro il 30 ottobre 2027 per i conduttori con reddito inferiore a 28.000 euro.

Il medesimo capo V reca ulteriori misure urgenti diverse da quelle riferite all'area flegrea.

In particolare, si dispone la proroga al 31 marzo 2027 della struttura commissariale per la ricostruzione post-alluvione 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, garantendo la continuità operativa delle attività tecnico-amministrative di concessione dei contributi a famiglie e imprese.

Si disciplina il trasferimento a titolo gratuito al Commissario straordinario alla ricostruzione post sisma 2016 dei moduli emergenziali del Sisma Centro Italia 2016 per il definitivo trasferimento ai Comuni, favorendo il passaggio alla gestione ordinaria.

Si interviene sulla durata e sulle modalità operative del Commissario straordinario di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, assicurando il completamento delle attività affidate e rafforzando il coordinamento interistituzionale attraverso la possibilità di avvalersi delle strutture di amministrazioni già coinvolte nelle attività di supporto.

Si estendono, inoltre, i contributi straordinari per la delocalizzazione delle attività economiche nel territorio di Niscemi, colpito da dissesti franosi, includendo anche i soggetti che esercitano le attività in immobili detenuti a titolo diverso dalla proprietà.

Nel complesso, tali disposizioni perseguono finalità di semplificazione amministrativa, completamento dei processi di transizione alla gestione ordinaria e sostegno alla continuità delle attività economiche nei territori interessati.

Infine, l'articolo 27 rimodula il profilo temporale delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 già destinate al programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, anticipando 100 milioni di euro all'annualità 2026 e 100 milioni di euro all'annualità 2027, mediante corrispondente riduzione delle somme previste per gli anni 2028 e 2029. L'importo complessivo delle risorse resta invariato. La misura è finalizzata ad allineare la disponibilità finanziaria all'effettivo stato di avanzamento degli interventi e a garantire la tempestiva realizzazione delle opere necessarie anche in relazione allo svolgimento della 38ª America's Cup - Napoli 2027. L'analisi evidenzia potenziali impatti positivi sull'efficienza dell'azione amministrativa e sull'accelerazione degli investimenti pubblici, collegati all'attuazione degli interventi secondo i cronoprogrammi previsti.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

I Campi Flegrei sono stati interessati da due crisi bradisismiche intense: nel 1970-1972 e nel 1982-1984. In seguito, la caldera dei Campi Flegrei per circa vent'anni è stata caratterizzata da un generale abbassamento fino alla fine del 2005, anno in cui è iniziato un nuovo periodo di sollevamento, ancora in atto.

Nel corso del 2023, sebbene il maggior numero di eventi sia stato caratterizzato da magnitudo basse (circa il 90% degli eventi ha avuto magnitudo inferiori a 1.0), è stato registrato un nuovo incremento nella frequenza dei terremoti. La maggior parte di questi si è verificata nell'area compresa tra Astroni, Solfatara-Pisciarelli-Agnano, Pozzuoli e Golfo di Pozzuoli, con profondità massime di circa 4 km, prevalentemente concentrate nei primi 2 km. Facendo riferimento agli eventi più energetici si segnalano quelli del 27 settembre 2023 (Md=4.2) e del 2 ottobre 2023 (Md=4.0) e, successivamente, quello del 20 maggio 2024 (Md=4.4). Il 13 marzo 2025 si è verificata, nel corso di uno sciame sismico, una scossa di magnitudo di 4.6. Sempre nel corso di sciami sismici, il 13 maggio e il 30 giugno 2025, si sono registrate due nuove forti scosse di terremoto: la prima, di magnitudo 4.4; la seconda, in mare, di magnitudo 4.6. Il 18 luglio e il 1° settembre 2025 si sono verificate due scosse di magnitudo 4.0. Il 21 maggio 2026, nel corso di uno sciame sismico, è stato registrato in mare, nel Golfo di Pozzuoli, un terremoto di magnitudo 4.4. Alle ore 19,46 del giorno 31 luglio 2026 un evento di magnitudo 4,7 è stato registrato dall'Osservatorio Vesuviano ad una profondità di 2,6 chilometri, con epicentro nell'area dei Campi flegrei. Con particolare riferimento all'evento del 31 luglio 2026, sono risultati danneggiati edifici commerciali e istituzionali. Parimenti, sono risultati inagibili numerosi edifici, ivi compresi alcuni edifici scolastici, con centinaia di unità abitative sgomberate. Sono stati sgomberati centinaia di nuclei familiari e sono state segnalate anche alcune criticità alle condotte idriche e alla situazione della viabilità.

A fronte di un tale contesto, con il decreto-legge n. 144 del 2026 il Governo è intervenuto con urgenza per adottare ulteriori misure di sostegno ai soggetti che hanno subito danni in conseguenza del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei.

In primo luogo, è stata garantita la realizzazione di interventi di riqualificazione sismica e riparazione, al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici: a tali fini, sono stati stanziati 100 milioni di euro nel biennio 2026/2027 per la concessione di contributi pubblici in relazione ai danni prodotti dai sismi del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026 nonché l'ammissione alla contribuzione, per le medesime finalità, dei soggetti titolari di abitazioni principali, abituali e continuative, danneggiate e sgomberate in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché del 21 maggio 2026.

In secondo luogo, è stata assicurata l'assistenza abitativa dei nuclei familiari destinatari di provvedimenti di sgombero della propria abitazione per inagibilità, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nell'area dei Campi Flegrei. A tali fini, da un lato, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2027 il contributo per l'autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari che, per effetto della disciplina previgente, già risultavano ammessi alle relative misure di assistenza abitativa, dall'altro, è stato riconosciuto il contributo per l'autonoma sistemazione, sempre fino al 31 dicembre 2027, in favore di quei nuclei familiari, pure destinatari di provvedimenti di sgombero della propria abitazione, in conseguenza degli eventi sismici successivamente verificatisi, ivi compresi quelli del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.

In terzo luogo, è stata potenziata la risposta operativa di protezione civile, attraverso il rafforzamento delle strutture amministrative impegnate nel fronteggiare gli effetti del fenomeno bradisismico.

In quarto luogo, in relazione alla funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, è stato previsto un finanziamento dedicato, in favore dei Comuni di Pozzuoli e di Bacoli, per gli anni 2026 e 2027, al fine di garantire interventi tempestivi di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche.

Ulteriormente, è stata rafforzata l'azione del Commissario straordinario di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge n. 76 del 2024, al fine di ampliarne l'ambito di operatività, con particolare riferimento agli interventi urgenti relativi alla mitigazione del rischio da crollo dei costoni rocciosi finalizzati all'allontanamento della popolazione – e, dunque, a prescindere dalla loro idoneità ad influire sulle infrastrutture di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), del d.l. n. 76 del 2024, costituente il limite di competenza commissariale secondo la previgente disciplina – oltre che ai centri operativi comunali di protezione civile e alle aree comunali di attesa e di raccolta, della popolazione o dei soccorsi, funzionali alla pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei.

Ciò rilevato, si osserva che l'incremento della frequenza e dell'intensità degli eventi sismici connessi al fenomeno hanno manifestato esigenze di prevenzione e mitigazione del rischio che non possono più essere affrontate esclusivamente attraverso strumenti di breve durata e riferiti a singoli eventi sismici già verificatisi. L'esperienza maturata nell'attuazione delle disposizioni già vigenti ha evidenziato, inoltre, la necessità di ricondurre ad un quadro unitario le competenze amministrative e le diverse linee di finanziamento attivate nel territorio, così da garantire maggiore rapidità nell'esecuzione degli interventi e maggiore certezza per cittadini, imprese ed enti locali.

La pluralità di soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure di prevenzione e assistenza, unitamente alla crescente complessità degli interventi da realizzare, rende infatti necessario un modello organizzativo capace di assicurare una gestione integrata delle attività e una programmazione pluriennale delle risorse finanziarie.

Il protrarsi del fenomeno bradisismico può inoltre incidere sulle dinamiche economiche locali, sulla sostenibilità degli investimenti e sulla capacità delle amministrazioni territoriali di promuovere processi di riqualificazione urbana e valorizzazione del patrimonio esistente. Per tali ragioni il decreto interviene ammettendo anche interventi di assistenza e di sostegno a beneficio delle famiglie e delle attività economiche e produttive direttamente interessate.

Sul piano organizzativo, il Capo I, per rispondere all'esigenza di assicurare il coordinamento unitario della ricognizione, della programmazione e dell'attuazione degli interventi necessari a fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, nonché di garantire la tempestività e la continuità delle attività di sostegno alla popolazione, di riparazione e riqualificazione sismica degli immobili pubblici e privati danneggiati, di ripristino della funzionalità dei servizi e delle infrastrutture pubbliche nonché di prevenzione e riduzione della vulnerabilità sismica dell'edificato, pubblico e privato, prevede la nomina del Presidente della Regione Campania quale "*Commissario straordinario per gli interventi nell'area dei Campi Flegrei*", fino al 31 dicembre 2036.

Il Presidente della Regione, cui l'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 1 del 2018 riconosce la qualifica di autorità territoriale di protezione civile, subentra agli enti territoriali nello svolgimento delle funzioni (regolate dai decreti-legge n. 140 del 2023, n. 76 del 2024, n. 65 del 2025 e n. 144 del 2026 e dalla legge n. 207 del 2024 - articolo 1, commi da 694 a 702) relative al patrimonio edilizio privato, assumendo la competenza anche in relazione ad interventi di sostegno e di assistenza di imprese e famiglie. Ad apposita contabilità speciale intestata al Commissario sono trasferite le risorse finora stanziate per gli interventi sul patrimonio edilizio privato (100 milioni di euro per la riduzione della vulnerabilità sismica, 50 milioni di euro per la riparazione dei danni provocati dal sisma del maggio 2024, 50 milioni di euro per la riparazione dei danni provocati dai sismi del marzo 2025 e 100 milioni di euro per la riparazione dei danni provocati dagli ultimi sismi del 31 luglio 2026 – 1° agosto 2026). Tenuto conto dell'esperienza registratasi e dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, le competenze sono allocate ad un livello di governo superiore a quello comunale, attraverso la nomina, quale Commissario straordinario, del Presidente della Regione.

Quanto agli interventi sul patrimonio edilizio pubblico e sulle infrastrutture, è previsto un periodo di sei mesi per il passaggio di consegne dall'attuale struttura commissariale, istituita con il decreto-legge n. 76 del 2024, alla nuova struttura commissariale di supporto al Commissario-Presidente della Regione. All'atto del subentro si prevede l'intestazione al nuovo Commissario anche della contabilità speciale dedicata agli interventi infrastrutturali e al patrimonio edilizio pubblico, dotata dal decreto-legge n. 76 del 2024 di oltre 400 milioni di euro.

Il Commissario sarà supportato da una struttura di 93 unità di personale, cui potrà essere assegnato anche il personale comunale assunto con le risorse stanziate dal decreto-legge n. 140 del 2023 e non stabilizzato presso i Comuni. Inoltre, il Commissario sarà coadiuvato da due vicecommissari dallo stesso nominati, uno competente per il settore privato e uno per quello pubblico. L'intervento regolatorio, dunque, riordina e coordina le misure adottate finora, riconducendo la normativa straordinaria a un quadro organico e unitario di intervento.

Le misure del capo I sono definite a beneficio della popolazione colpita dagli eventi sismici verificatisi nell'ambito del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. Contestualmente, tali misure influiscono anche sulle Amministrazioni titolari di attribuzioni in relazione agli eventi sismici in parola: i Comuni rientranti nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, la Regione Campania, il Dipartimento della Protezione Civile e il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'intervento incide, inoltre, sulle strutture di supporto e sul personale in comando o fuori ruolo coinvolti nel passaggio di consegne, ridisegnando i flussi organizzativi a salvaguardia della continuità dell'azione amministrativa. Tale riorganizzazione

individua tra i destinatari istituzionali anche il Commissario straordinario di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge n. 76 del 2024, le cui funzioni sul patrimonio pubblico e sulle infrastrutture vengono raccordate al nuovo assetto unitario.

In relazione al capo II (Misure urgenti per gli interventi sul patrimonio edilizio pubblico e privato), in un territorio esposto a molteplici rischi (sismico, bradisismico e vulcanico) emerge l'esigenza di un contenimento del consumo di suolo.

Di fronte a rischi naturali non eliminabili, si pone l'esigenza di conformare gli strumenti urbanistici locali ai principi della Direttiva (UE) 2025/2360 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 novembre 2025 sul monitoraggio e la resilienza del suolo, garantendo che le attività di riparazione e nuova edificazione avvengano in via eccezionale e privilegiando la rigenerazione di aree già edificate. Pertanto, al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica attraverso il contenimento del consumo del suolo, fermo restando quanto previsto dalla legge regionale Campania 10 dicembre 2024, n. 23, nella zona di intervento, si prevedono misure che limitano la possibilità di consumo di suolo in conseguenza di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia. Tali interventi sono ammessi per finalità di riduzione del rischio, adeguamento funzionale e igienico-sanitario degli immobili esistenti, di protezione civile, di mobilità, per la fornitura di servizi essenziali, ed esclusivamente qualora sia dimostrata l'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare o rigenerare aree già edificate. Inoltre, occorre garantire la compatibilità con la pianificazione di protezione civile.

Sul piano amministrativo, si rileva, altresì, l'esigenza di una semplificazione e accelerazione dei procedimenti strumentali alla realizzazione degli interventi regolati dal decreto-legge. Si rende, in particolare, necessaria l'istituzione di una Conferenza di servizi permanente per la sollecita acquisizione dei titoli abilitativi necessari per i medesimi interventi edilizi.

Le misure del capo II si rivolgono ai titolari degli immobili ubicati nella zona di intervento (pubblici e privati), alle aziende e agli enti gestori delle infrastrutture di rete e di trasporto, nonché ai soggetti legittimati all'istanza di contributo. Sul piano istituzionale, l'intervento influisce direttamente sui Comuni, chiamati ad adeguare i propri strumenti urbanistici, e sulle amministrazioni componenti la Conferenza di servizi permanente: il Ministero della cultura, il Ministero del turismo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Campania, l'Autorità di bacino distrettuale dell'appennino meridionale, l'Ente parco regionale dei Campi Flegrei , la Città metropolitana di Napoli e i Comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Monte di Procida.

In relazione al capo III (Misure urgenti per la popolazione e le attività economiche e produttive), la disciplina introdotta dai decreti-legge emanati a far data dal 2023, nel rispetto del riparto ordinario di competenze amministrative in materia edilizia, attribuiva il potere di concedere i contributi per la riqualificazione sismica e il ripristino ai Comuni.

Al fine di assicurare omogeneità negli interventi di riqualificazione sismica e di ripristino e di velocizzare i relativi iter procedimentali, tenuto conto dello stato di attuazione delle misure previste dalla legislazione vigente e dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, emerge l'esigenza di accelerare e semplificare i relativi iter amministrativi, ascrivendo la competenza ad un unico organo straordinario sovracomunale titolare di poteri di ordinanza in deroga.

Si provvede così ad attribuire la competenza alla concessione dei contributi in capo al Commissario straordinario, cui è assegnata anche la competenza ad operare la ricognizione del patrimonio edilizio privato in ipotesi danneggiato da eventi eventuali che dovessero verificarsi nell'ambito del fenomeno bradisismico. Tale ricognizione, del resto, costituisce il presupposto metodologico e amministrativo per pianificare i flussi finanziari e perimetrare la platea dei beneficiari, garantendo l'efficienza allocativa delle risorse e la riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti rispetto alla gestione ordinaria.

L'intervento regolatorio prevede la possibilità di intervenire tempestivamente in sede amministrativa, senza la necessità di provvedimenti normativi per ogni evento che dovesse verificarsi in futuro, attribuendo al Commissario straordinario il potere di determinare e modulare i contenuti e i requisiti del procedimento di concessione dei contributi. Al fine di massimizzare la tempestività dell'azione pubblica, si prevedono disposizioni che conferiscono al Commissario la facoltà di definire una disciplina procedurale differenziata per gli edifici che presentano danni lievi, consentendo di accelerare l'iter amministrativo per le pratiche a minore complessità tecnica.

Inoltre, sul piano della legittimità urbanistica e amministrativa, ai fini del miglioramento sismico del patrimonio edilizio privato, nonché dell'immediato utilizzo di tale patrimonio da parte dei nuclei familiari sgomberati, si prevede un regime speciale per le istanze di sanatoria, ferme restando la tutela degli interessi sensibili (per effetto del rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) e l'esigenza di ottenere la sanatoria previamente rispetto alla concessione del contributo.

Il quadro regolatorio attuale non contempla contributi di delocalizzazione, nonostante occorra, in ragione della pluralità dei rischi naturali insistenti nel territorio, assicurare agli interessati la possibilità di optare per la delocalizzazione in luogo della ricostruzione. Pertanto, tenuto anche conto della necessità di ridurre il carico urbanistico nella zona di intervento, si pone l'esigenza di sostenere lo spostamento volontario dei singoli in aree alternative non esposte al rischio bradisismico. L'intervento regolatorio, quindi, prevede l'erogazione di contributi per l'acquisto di aree alternative o di immobili immediatamente disponibili sul mercato.

Si avverte, inoltre, l'esigenza di accelerare il rientro dei nuclei familiari nelle unità abitative con danni leggeri, ripristinando in tempi rapidi le condizioni di agibilità dei relativi immobili e, riducendo, quindi, la spesa per l'assistenza abitativa a carico dello Stato. A tali fini, viene istituita una procedura semplificata, anche in relazione alla documentazione tecnica da produrre, mirata alla concessione di contributi fino a 30.000 euro per il pronto ripristino di immobili con danni leggeri (classificati con esito B da scheda AeDES), sancendo la cumulabilità di tali contributi, dedicati al pronto ripristino di danni lievi, con quelli destinati alla riduzione della vulnerabilità sismica.

Sul fronte della gestione del patrimonio residenziale pubblico, il contesto è caratterizzato da una situazione di inagibilità di alcuni edifici destinati a edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'ACER, situati nel Comune di Pozzuoli, in Via Coste d'Agnano Solfatara. L'intervento regolatorio prevede apposito stanziamento per la delocalizzazione degli stabili al di fuori della zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 140 del 2023 e, in ogni caso, in aree non esposte al rischio bradisismico.

Sotto il profilo dell'impatto economico e sociale, si registra una particolare vulnerabilità dei nuclei familiari a reddito non elevato. Per tali soggetti, il precedente limite massimo di contribuzione pubblica statale, fissato al 70 per cento del costo, è stato innalzato al 100 per cento in favore dei percettori di redditi imponibili ai fini fiscali, al netto del reddito dell'abitazione principale, inferiori a 28 mila euro, garantendo un accesso integrale alle risorse statali allo scopo stanziate.

Le misure del capo III si rivolgono, quali destinatari privati, ai nuclei familiari residenti in abitazioni sgomberate, con una tutela specifica per le fasce a basso reddito sotto la soglia imponibile dei 28.000 euro. La platea include, sul versante dell'edilizia residenziale pubblica, gli assegnatari degli alloggi del patrimonio ACER di Pozzuoli in Via Coste d'Agnano Solfatara. Sul piano istituzionale, le disposizioni definiscono le funzioni istruttorie e concessorie in capo alla Struttura di supporto del Commissario straordinario e impongono obblighi di definizione procedimentale coordinata in capo ai Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Napoli e Monte di Procida,

garantendo anche un raccordo istituzionale con il Dipartimento Casa Italia e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In relazione al capo IV (Misure urgenti per gli interventi sugli edifici pubblici, le infrastrutture strategiche), il contesto di riferimento evidenzia l'esigenza di intervenire, sia in funzione preventiva, per la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio pubblico e infrastrutturale, sia in funzione ricostruttiva, per riparare e riqualificare sismicamente immobili pubblici e infrastrutturali danneggiati da eventi sismici.

Mentre la prima esigenza risultava assicurata attraverso la nomina di un Commissario straordinario per interventi sul patrimonio pubblico e infrastrutturale ai sensi dell'articolo 9-ter del d.l. n. 76 del 2024, la seconda esigenza non risultava valorizzata da apposite disposizioni normative riguardanti l'area dei Campi Flegrei.

Pertanto, al Commissario straordinario-Presidente della Regione, per garantire il coordinamento unitario degli interventi sul patrimonio edilizio pubblico, da un lato, è trasferita la competenza del Commissario straordinario ex art. 9- ter del d.l. n. 76 del 2024, dall'altro, è attribuito il potere di predisporre, sentiti i Comuni interessati, il Dipartimento Casa Italia e il Dipartimento della Protezione Civile, sia un programma di interventi di riparazione e riqualificazione sismica, sia uno per la riduzione della vulnerabilità sismica, in entrambi i casi in relazione al patrimonio infrastrutturale ed edilizio pubblico. È data priorità agli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, ivi compresi gli edifici pubblici destinati all'istruzione o alla formazione militare, o a servizi pubblici essenziali, nonché agli edifici di edilizia residenziale pubblica e a quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità.

Le misure del capo IV individuano quali beneficiari finali i fruitori del patrimonio edilizio pubblico e infrastrutturale nella zona di intervento, con interventi prioritari per università, plessi scolastici, edifici residenziali pubblici e strutture che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità. Sul piano istituzionale, i destinatari diretti dell'azione di coordinamento finanziario e procedimentale sono le amministrazioni titolari dei beni e delle infrastrutture strategiche, i soggetti attuatori individuati dal Commissario straordinario per l'esecuzione degli interventi e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, quale destinatario dei flussi di monitoraggio e dei dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari associati ai codici CUP.

In relazione al capo V (Disposizioni finali) e alle misure per l'area dei Campi Flegrei, il quadro previgente registrava l'assenza di misure di tutela per il patrimonio immobiliare storico-culturale riferito alle chiese e agli edifici di culto appartenenti a enti civilmente riconosciuti ubicati nell'area dei Campi Flegrei. Il susseguirsi degli eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico (compresi tra maggio 2024 e agosto 2026) ha inciso anche su tali immobili, limitandone o precludendone la fruizione per le esigenze della collettività. Pertanto, l'intervento regolatorio prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro per interventi di ripristino e riduzione della vulnerabilità sismica delle chiese e degli edifici di culto ubicati nella zona di intervento.

Emergeva l'esigenza anche di apposite misure di tutela in favore dei conduttori di immobili a destinazione residenziale, al fine di assicurare la perdurante disponibilità di alloggi. È stata così prevista una proroga per due anni dei contratti di locazione ad uso abitativo relativi a immobili adibiti ad abitazione principale del conduttore, situati nella zona di intervento, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2026 e il 30 ottobre 2027, alle medesime condizioni contrattuali, in favore dei conduttori titolari di un reddito imponibile inferiore a 28.000 euro, ferme restando le indifferibili esigenze abitative o economiche del locatore o dei suoi familiari conviventi e il diritto del conduttore di recedere dal contratto, nei termini ivi previsti.

Le istanze rappresentate dalle comunità locali e dagli operatori economici hanno evidenziato la necessità di prevedere, sempre in relazione all'area dei Campi Flegrei, misure di sospensione degli

obblighi finanziari, al fine di contenere il rischio di un progressivo indebolimento del tessuto economico dei territori interessati colpito dall'ultimo evento sismico del 31 luglio 2026/1° agosto 2026. Pertanto, l'intervento regolatorio prevede:

- la sospensione dei tributi e dei contributi dal 31 luglio 2026 al 30 novembre 2026;

- la sospensione dei mutui dal 31 luglio 2026 al 31 dicembre 2027.

Tali misure si rivolgono, quali destinatari privati, ai nuclei familiari conduttori di immobili a uso residenziale con redditi inferiori alla soglia critica di 28.000 euro, ai soggetti residenti in immobili sgomberati (per inagibilità in conseguenza dell'evento sismico del 31 luglio 2026), nonché agli enti ecclesiastici titolari del patrimonio di culto danneggiato. Sul versante economico, la platea include le società, le imprese e i professionisti titolari di immobili inagibili, tutelati dalla sospensione fiscale e creditizia. Sul piano istituzionale, le disposizioni configurano come destinatari diretti i Comuni interessati, il Commissario straordinario e le competenti Autorità religiose incaricate della stesura dei piani d'intervento sulle chiese. L'intervento impatta anche sulla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, sul Ministero dell'economia e delle finanze, sull'Agenzia delle Entrate, sugli istituti previdenziali e sul sistema bancario nazionale operante tramite gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, in relazione alla sospensione delle rate di mutui e dei finanziamenti.

Infine, l'intervento regolatorio reca ulteriori misure urgenti riferite ad altre gestioni commissariali, prevedendo:

- la proroga al 31 marzo 2027 della struttura commissariale per la ricostruzione post-alluvione 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

- la regolazione del regime transitorio applicabile alle strutture di emergenza di protezione civile realizzate in relazione al sisma del 2016 dell'Italia Centrale con la loro assegnazione al Commissario straordinario alla ricostruzione per un graduale trasferimento ai Comuni richiedenti;

- misure urgenti in materia di servizio sanitario, che consentono al Commissario straordinario per i materiali del Ministero della salute di avvalersi anche del Dipartimento della Protezione civile per le attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali;

- misure di delocalizzazione delle attività economiche in favore degli affittuari di immobili nel territorio di Niscemi;

- misure per la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, con la rimodulazione temporale delle risorse stanziate.

Le relative disposizioni si collocano nell'ambito di percorsi amministrativi complessi derivanti da precedenti gestioni commissariali, rispetto ai quali è emersa la necessità di completare alcune fasi di transizione non ancora concluse e di superare alcune criticità applicative emerse nel corso dell'attuazione della normativa vigente.

In particolare, con riferimento alle misure sulla prosecuzione del processo di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali 2023-2024, l'intervento regolatorio interviene integrando le disposizioni contenute nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successive modifiche e integrazioni, finalizzate a fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi calamitosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 su parte dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, per i quali, con le delibere del Consiglio dei Ministri del 4, 23 e 25 maggio 2023, è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, nonché quelle provocate dagli ulteriori eventi calamitosi verificatisi nei mesi di

settembre e ottobre 2024, di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 20 settembre e del 29 ottobre 2024.

La disposizione, in particolare, è volta a scongiurare ogni soluzione di continuità delle attività di ricostruzione, che sono attualmente in pieno svolgimento. La misura consente la prosecuzione delle attività commissariali instaurate in forza dell'articolo 20-*ter* del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023 - la cui scadenza è prevista dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2026-, senza soluzione di continuità, fino al 31 marzo 2027, al fine di garantire la celere ed efficace attuazione del processo di ricostruzione nei territori interessati, attualmente in corso, evitando l'altrimenti inevitabile paralisi che ne deriverebbe, sia per quanto riguarda la concessione ed erogazione dei contributi a fronte dei danni subiti da famiglie e imprese, sia per quanto riguarda la realizzazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica in corso, per i quali verrebbero sospese tutte le attività tecnico-amministrative. A tal fine viene disposta, oltre alla prosecuzione delle funzioni commissariali, anche la proroga della struttura di supporto e delle ulteriori forme di sostegno operativo alla gestione commissariale svolte in base alle convenzioni all'uopo sottoscritte. La proroga di tre mesi che viene disposta mira, quindi, ad assicurare la prosecuzione senza impedimenti di tutte le attività in corso, fino al 31 marzo 2027, assicurando il progresso del processo di ricostruzione pubblica e privata, e creando un margine temporale idoneo per gestire i seguiti nel quadro delle decisioni strategiche che saranno eventualmente valutate nell'ambito della prossima legge di bilancio.

Con riferimento alle misure sulle strutture di emergenza di protezione civile realizzate in relazione al sisma del 2016 dell'Italia Centrale, si tratta di strutture, originariamente destinate a soddisfare esigenze assistenziali temporanee, ancora presenti nei territori interessati e necessitanti di una chiara definizione sotto il profilo della titolarità, della gestione, della manutenzione e della destinazione finale. La permanenza di situazioni di incertezza amministrativa potrebbe, infatti, determinare difficoltà nella gestione del patrimonio esistente e nell'individuazione dei soggetti responsabili delle relative attività manutentive. La disposizione, quindi, evita un trasferimento simultaneo di tutte le strutture in capo alle Amministrazioni comunali, prevedendo che i moduli emergenziali siano assegnati a titolo gratuito al Commissario Straordinario (di cui al decreto-legge n. 3 del 2023) per il successivo e definitivo trasferimento, sempre a titolo gratuito, in capo ai Comuni interessati.

Con riferimento alle misure urgenti in materia di servizio sanitario, l'esperienza applicativa della disciplina vigente ha evidenziato l'opportunità di prorogare il termine finale delle attività commissariali e di rafforzare gli strumenti di supporto operativo a disposizione del Commissario straordinario per i materiali del Ministero della salute. La complessità degli interventi ancora in corso rende infatti necessario assicurare adeguati livelli di coordinamento tra amministrazioni centrali e strutture tecniche coinvolte nell'attuazione delle misure già programmate.

Con riferimento alle misure relative al territorio di Niscemi, è emersa l'esigenza di definire una disciplina apposita per la delocalizzazione delle attività economiche, con particolare riferimento ai soggetti che esercitano attività economiche in immobili detenuti in locazione, concessione, comodato o altro titolo diverso dalla proprietà. È stata dunque prevista la possibilità di concedere contributi di delocalizzazione anche in tali ipotesi, al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di continuità delle attività produttive perseguito dalla normativa vigente.

Con riferimento agli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, si rileva che tale area rappresenta uno dei principali programmi nazionali di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, alla quale è destinato il programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana disciplinato dall'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014 che ne ha altresì definito la relativa governance.

Il successivo decreto-legge n. 60 del 2024, all'articolo 14, ha individuato ulteriori fonti di finanziamento per il celere completamento del programma di interventi, finanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027. In particolare, l'articolo 14, comma 2, del citato decreto ne ha stabilito i limiti di spesa annuali, fissandoli come segue (al netto degli importi relativi alle annualità 2024 e 2025):

- 100 milioni di euro per l'anno 2026;

- 200 milioni di euro per l'anno 2027;

- 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029.

Tanto premesso, le previsioni in commento dispongono, rispetto ai limiti attualmente previsti, l'incremento di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, con riduzione in misura corrispondente di quelli previsti per le annualità 2028 e 2029.

In tale contesto, la rideterminazione dei predetti limiti di spesa risulta necessaria per allinearli all'effettiva curva di avanzamento dei lavori e, in particolare, di quelli occorrenti per la realizzazione degli interventi funzionali allo svolgimento della 38ª America's Cup - Napoli 2027.

Ciò, in particolare, in considerazione dei dati del sistema di monitoraggio, aggiornato alla data del 30 giugno 2026, comunicati dal Commissario straordinario per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana del sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, di cui all'articolo 33, comma 11-bis, del decreto-legge n. 133 del 2014. Nello specifico, tali dati hanno evidenziato un costo realizzato pari ad euro 173.420.396,05, con un fabbisogno di cassa ulteriormente incrementato dall'esigenza di ultimare gli interventi infrastrutturali entro una tempistica compatibile con lo svolgimento del predetto evento sportivo.

In tale ottica, la disposizione stabilisce, altresì, in deroga al procedimento di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto - legge n. 60 del 2024, che l'importo delle assegnazioni annuali previste dalla delibera CIPESS n. 55/2024 dell'1 agosto 2024, pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 260 del 6 novembre 2024, e disposte in favore del suddetto Commissario straordinario di governo sia automaticamente adeguato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai limiti annuali dello stanziamento come modificati ai sensi della disposizione in rassegna, senza necessità di una nuova deliberazione del CIPESS.

Tenuto conto di quanto sopra considerato, l'aggiornamento del cronoprogramma, unitamente all'individuazione di interventi prioritari collegati alla America's Cup, ha evidenziato la necessità di concentrare una quota maggiore delle risorse nelle annualità 2026 e 2027.

In assenza dell'intervento normativo si determinerebbe un disallineamento tra fabbisogni finanziari e disponibilità annuali di cassa, con possibili rallentamenti nell'esecuzione delle opere, aumento dei rischi procedurali e differimento dei benefici attesi per il territorio.

Sul piano pubblico, l'impatto organizzativo e di coordinamento si rivolge ai Comuni richiedenti delle regioni del Centro Italia (assegnatari a titolo gratuito dei moduli emergenziali ex sisma 2016) e ai relativi uffici tecnici comunali incaricati dell'accatastamento e dell'adeguamento dei piani urbanistici. Il provvedimento incide, inoltre, sulle competenze del Commissario straordinario alla ricostruzione del sisma 2016, del Commissario straordinario per l'alluvione 2023 (Emilia-Romagna, Toscana e Marche), del Commissario per la bonifica ambientale di Bagnoli-Coroglio (raccordato alle scadenze infrastrutturali della 38ª America's Cup - Napoli 2027) e del Commissario straordinario per i materiali del Ministero della Salute.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

In relazione alle disposizioni riguardanti l'area dei Campi Flegrei, l'obiettivo generale dell'intervento regolatorio consiste nel garantire una gestione unitaria e strutturale degli effetti connessi al fenomeno bradisismico, rafforzando la capacità delle istituzioni pubbliche di assicurare la tutela della popolazione, la riduzione del rischio sismico cui è esposto il patrimonio edilizio e la continuità delle funzioni economiche e sociali del territorio. In tale contesto il decreto mira, anzitutto, ad assicurare la continuità amministrativa delle misure già avviate e ad accelerare l'attuazione degli interventi attraverso l'istituzione di una struttura commissariale dotata di adeguate capacità operative e gestionali. Ulteriore obiettivo generale riguarda il rafforzamento degli strumenti di assistenza alla popolazione. Il decreto persegue inoltre finalità più ampie di rafforzamento della resilienza territoriale, attraverso misure volte a favorire la riqualificazione urbana e il sostegno alle attività economiche maggiormente esposte agli effetti del fenomeno bradisismico.

Gli obiettivi specifici sono articolati come di seguito indicato.

In relazione al capo I (Misure organizzative per fronteggiare il fenomeno bradisismico), le disposizioni mirano sia ad assicurare un coordinamento delle azioni istituzionali nell'area di intervento, sia ad assicurare la continuità amministrativa delle misure già avviate sul territorio flegreo, attraverso l'istituzione di un Commissario straordinario unico, nella persona del Presidente della Regione Campania, dotato di adeguate capacità operative e gestionali, garantendo il subentro in tutte le relative funzioni e nei rapporti attivi e passivi tramite una struttura amministrativa di massimo 93 unità di personale.

In relazione al capo II (Misure urgenti per gli interventi sul patrimonio edilizio pubblico e privato), le disposizioni mirano a garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica attraverso il contenimento del consumo del suolo, favorendo la riqualificazione urbana. Si persegue anche l'obiettivo di semplificazione e accelerazione procedurale, in relazione all'approvazione degli interventi, mediante l'istituzione della Conferenza di servizi permanente.

In relazione al capo III (Misure urgenti per la popolazione e le attività economiche e produttive), le disposizioni mirano a garantire l'assistenza e il sostegno alla popolazione colpita, nonché la riduzione della vulnerabilità sismica, la riqualificazione sismica e il ripristino del patrimonio edilizio privato. Inoltre, altro obiettivo è quello di ridurre il carico urbanistico nella zona di intervento, garantito attraverso le misure per la delocalizzazione volontaria e gli interventi di delocalizzazione sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

In relazione al capo IV (Misure urgenti per gli interventi sugli edifici pubblici, le infrastrutture strategiche), obiettivi specifici riguardano la riduzione della vulnerabilità sismica, la riqualificazione sismica e il ripristino del patrimonio edilizio pubblico e infrastrutturale.

In relazione al capo V (Disposizioni finali), avuto riguardo alle misure per l'area dei Campi Flegrei, le disposizioni relative agli edifici di culto perseguono l'obiettivo specifico del ripristino e della riduzione della vulnerabilità sismica delle chiese e degli edifici di culto ubicati nella zona di intervento. Le disposizioni mirano ad assicurare assistenza e sostegno per i soggetti colpiti dagli eventi sismici.

In relazione alle ulteriori disposizioni recate nel capo V, le misure relative alla ricostruzione post-alluvione 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, si pongono, come unico obiettivo, quello della continuità dell'azione commissariale, su tutti i fronti sui quali è attualmente impegnata ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni contenute negli articoli da 20-bis a 20-duodecies del citato decreto-legge n. 61 del 2023. Permangono, infatti, invariate le modalità di attuazione delle citate disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e privata, risultando, come

unico effetto, la proroga dell'esercizio delle funzioni commissariali, unitamente agli strumenti gestionali e organizzativi a tal fine preordinati: la struttura di supporto e le convezioni operative.

In relazione alle misure sulle strutture di emergenza di protezione civile post-sisma del 2016 dell'Italia Centrale, l'obiettivo specifico consiste nell'assicurare la regolarizzazione amministrativa e catastale delle strutture emergenziali agli enti locali interessati, assicurando al contempo la disponibilità delle risorse necessarie alla gestione e manutenzione delle stesse e favorendone l'utilizzo per finalità di interesse pubblico anche successivamente alla cessazione delle originarie esigenze assistenziali.

Le misure in materia di servizio sanitario mirano, invece, a garantire l'efficacia dell'azione amministrativa commissariale, attraverso l'utilizzo coordinato delle strutture pubbliche già esistenti, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'intervento relativo al territorio di Niscemi è finalizzato ad assicurare la continuità delle attività economiche e produttive interessate dai dissesti verificatisi nel territorio medesimo, consentendo l'accesso ai contributi anche agli operatori che svolgono la propria attività in immobili detenuti a titolo diverso dalla proprietà. La misura intende favorire, altresì, la rapida riattivazione delle attività produttive e salvaguardare i livelli occupazionali e di sviluppo economico locale.

Per quanto concerne gli interventi nel comprensorio Bagnoli – Coroglio, l'obiettivo generale consiste nell'assicurare il completamento, nei tempi previsti, del programma di bonifica e rigenerazione urbana, nonché degli interventi legati alla America's Cup 2027. Gli obiettivi specifici sono così individuati:

- adeguare il profilo temporale della spesa al fabbisogno effettivo;

- garantire il rispetto dei cronoprogrammi delle opere prioritarie;

- assicurare la tempestiva attuazione degli interventi connessi ad America's Cup 2027;

- ridurre il rischio di ritardi attuativi e amministrativi.

2.2 INDICATORI

Per verificare il conseguimento degli obiettivi specifici programmati, si adottano gli indicatori di seguito indicati.

In relazione al capo I (Misure organizzative per fronteggiare il fenomeno bradisismico):

• numero di unità di personale assegnato alla struttura di supporto al Commissario per lo svolgimento delle medesime funzioni rispetto al contingente di personale massimo autorizzato (nel limite massimo di 93 unità);

In relazione al capo II (Misure urgenti per gli interventi sul patrimonio edilizio pubblico e privato):

• superficie di suolo interessata da interventi di riqualificazione o rigenerazione di aree già edificate nell'anno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge rispetto alla superficie di suolo interessata da analoghi interventi nell'anno anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge;

• numero di titoli abilitativi rilasciati tramite la Conferenza di servizi permanente rispetto al numero totale di progetti ed istanze edilizie sottoposte all'esame della stessa Conferenza;

In relazione al capo III (Misure urgenti per la popolazione e le attività economiche e produttive):

• numero di provvedimenti di concessione di contributo adottati dal Commissario rispetto al numero totale di istanze di contributo presentate dai soggetti legittimati;

• numero di provvedimenti di sanatoria adottati dai Comuni rispetto al numero totale di istanze di contributo presentate dai soggetti legittimati;

• numero di interventi di pronto ripristino ultimati entro il termine di 120 giorni rispetto al numero totale di interventi ammessi a contribuzione;

• numero di unità di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'ACER siti nel Comune di Pozzuoli in Via Coste d'Agnano Solfatara demoliti e ricostruiti in aree non esposte al rischio bradisismico rispetto al numero complessivo degli alloggi di proprietà dell'ACER per i quali è stato disposto lo sgombero per inagibilità all'interno del medesimo comprensorio;

In relazione al capo IV (Misure urgenti per gli interventi sugli edifici pubblici, le infrastrutture strategiche):

• numero di interventi di riparazione e di riqualificazione sismica di edifici pubblici e di infrastrutture di trasporto attuati dal Commissario rispetto al numero complessivo di interventi inseriti nel programma pluriennale approvato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

• quantità di risorse finanziarie oggetto di programmazione annuale rispetto all'importo totale degli stanziamenti annuali disponibili per interventi sul patrimonio infrastrutturale ed edilizio pubblico;

In relazione al capo V (Disposizioni finali):

• numero di interventi ultimati per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica di chiese e di edifici di culto danneggiati rispetto al numero complessivo di interventi inseriti nel piano degli interventi urgenti predisposto;

• numero di contratti di mutuo e di finanziamento intestati a nuclei familiari per i quali è stato sospeso il pagamento delle rate da parte delle banche e degli intermediari finanziari rispetto al totale dei mutui e dei finanziamenti attivi aventi ad oggetto immobili adibiti ad abitazione principale, abituale e continuativa, danneggiati e sgomberati in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026;

• numero di contratti di locazione ad uso abitativo prorogati di diritto per due anni alle medesime condizioni contrattuali rispetto al numero complessivo di contratti di locazione relativi a immobili adibiti ad abitazione principale in scadenza nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2026 e il 30 ottobre 2027, intestati a conduttori titolari di un reddito imponibile inferiore a 28.000 euro e ubicati all'interno della zona di intervento.

In relazione agli obiettivi perseguiti tramite le misure relative alla ricostruzione post-alluvione 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, considerato che la disposizione integra, limitatamente ai profili sopra illustrati, quanto già disciplinato ed avviato con il precedente intervento normativo del 2023, nonché con le modifiche e integrazioni successivamente apportate mediante altri provvedimenti, si conferma la validità degli indicatori in materia di governance dei processi della ricostruzione introdotti in occasione dell'adozione del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, e consistenti:

- nel monitoraggio dell'andamento della capacità di spesa delle risorse finanziarie disponibili da parte dei soggetti attuatori delle misure previste;

- nella misurazione del consolidamento dell'accelerazione delle tempistiche istruttorie e di attuazione delle misure di ricostruzione pubblica e privata, conseguita a seguito delle innovazioni apportate con il citato decreto-legge n. 65 del 2025 e dalle conseguenti ordinanze attuative, al fine, in particolare, di apprezzare il superamento del rischio di rallentamento che sarebbe derivato dalla decadenza della struttura commissariale e dall'esigenza di ricostituirle tutta ex novo a partire dal gennaio 2027.

In relazione agli obiettivi perseguiti tramite le misure sulle strutture di emergenza di protezione civile realizzate a seguito del sisma del 2016 dell'Italia Centrale, la valutazione dell'efficacia delle disposizioni potrà essere effettuata attraverso il monitoraggio del numero delle strutture emergenziali trasferite ai Comuni rispetto al numero delle strutture acquisite dal Commissario straordinario alla ricostruzione.

Per quanto concerne l'articolo 25, potranno essere considerati il completamento delle attività commissariali programmate e il livello di coordinamento interistituzionale raggiunto grazie all'avvalimento delle strutture pubbliche coinvolte.

Per quanto concerne l'intervento relativo al territorio di Niscemi, rileveranno il numero dei soggetti beneficiari ammessi al contributo rispetto al numero degli istanti.

Per quanto concerne gli interventi nel comprensorio Bagnoli – Coroglio, quali indicatori di risultato possono considerarsi i seguenti:

- percentuale di avanzamento fisico delle opere;
- importi impegnati e pagati per annualità;
- costo realizzato certificato;
- numero di interventi completati;
- rispetto delle scadenze temporali previste;
- riduzione degli scostamenti tra cronoprogramma finanziario e cronoprogramma attuativo.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 IMPATTI ECONOMICI, SOCIALI ED AMBIENTALI PER CATEGORIA DI DESTINATARI

Per quanto concerne le misure di cui al capo I (Misure organizzative per fronteggiare il fenomeno bradisismico), sotto il profilo economico, la costituzione della struttura commissariale e i nuovi strumenti di programmazione favoriscono la realizzazione di interventi in grado di generare ricadute positive sul tessuto economico interessato.

Sotto il profilo finanziario, gli oneri di natura organizzativa e di supporto gestionale, afferenti al personale della struttura e alle figure di supporto specialistico, sono quantificati nel limite massimo di circa 1,8 milioni di euro per l'anno 2026, di circa 10,8 milioni di euro per l'anno 2027 e nel limite massimo di circa 11,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036, trovando integrale copertura mediante la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Per la popolazione colpita dagli eventi sismici in atto nell'area dei Campi Flegrei, il beneficio si traduce nella riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti rispetto alla gestione ordinaria e nella garanzia di una continuità delle attività di sostegno. Questo assetto assicura che le nuove domande di contributo presentate alla struttura di supporto e le pendenze istruttorie trasmesse dai Comuni vengano decise senza interruzioni procedimentali.

In relazione al capo II (Misure urgenti per gli interventi sul patrimonio edilizio pubblico e privato), l'impatto principale si concentra sui proprietari immobiliari e sui gestori delle infrastrutture di rete e di trasporto, i quali beneficiano di una contrazione dei tempi di approvazione dei progetti grazie all'istituzione della Conferenza di servizi permanente per l'area dei Campi Flegrei. L'introduzione dei princìpi fondamentali in materia di consumo del suolo, ammettendo nuove edificazioni o ristrutturazioni importanti solo in casi eccezionali e previa dimostrazione dell'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare o rigenerare aree già edificate, consentono, inoltre, di

integrare gli obiettivi di protezione civile con quelli di miglioramento della qualità degli spazi urbani e di uso efficiente delle risorse territoriali disponibili, tutelando l'incolumità e la sicurezza pubblica.

Le misure introdotte dal capo III (Misure urgenti per la popolazione e le attività economiche e produttive) determinano impatti sociali ed economici, in funzione dell'assistenza e del sostegno ad imprese e famiglie, nonché della riduzione della vulnerabilità sismica, della riqualificazione sismica e del ripristino del patrimonio edilizio privato. In aggiunta agli stanziamenti operati a legislazione vigente, si stanzia per tale finalità l'importo di 50 milioni di euro annui dal 2027 al 2036. L'impatto sul patrimonio pubblico residenziale riguarda la delocalizzazione degli alloggi inagibili dell'ACER di Pozzuoli in Via Coste d'Agnano Solfatara, finanziata con complessivi euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e euro 10,078 milioni per l'anno 2029.

Nel capo IV (Misure urgenti per gli interventi sugli edifici pubblici, le infrastrutture strategiche), l'intervento regolatorio produce un impatto sociale, in funzione della riduzione della vulnerabilità sismica, della riqualificazione sismica e del ripristino del patrimonio edilizio pubblico e infrastrutturale. In aggiunta agli stanziamenti operati a legislazione vigente, si stanzia per tale finalità l'importo di 50 milioni di euro annui dal 2027 al 2036. L'entità di tali effetti dipenderà dallo stato di attuazione degli interventi e dall'utilizzo delle risorse disponibili, nei limiti degli stanziamenti previsti.

Le misure contenute nel capo V (Disposizioni finali) determinano impatti sul tessuto produttivo flegreo ed extra-flegreo.

Sotto il profilo economico, le misure finalizzate al consolidamento delle prospettive di sviluppo dell'area flegrea rilevano nel creare condizioni più favorevoli per la permanenza e lo sviluppo delle attività economiche presenti nel territorio, riducendo gli effetti negativi connessi all'evoluzione del fenomeno bradisismico. A tal fine, da un lato, si dispone la sospensione temporanea dei termini per i versamenti e gli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali in scadenza nel periodo compreso tra il 31 luglio 2026 e il 30 novembre 2026 in relazione ai soggetti titolari di immobili sgomberati per inagibilità in conseguenza dell'evento sismico del 31 luglio 2026-1°agosto 2026, dall'altro, si prevede una sospensione dal 31 luglio 2026 al 31 dicembre 2027 del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere riferiti ai medesimi immobili sgomberati. Le disposizioni del presente capo introducono anche misure urgenti a tutela dei conduttori economicamente più vulnerabili. In particolare, viene disposta la proroga di diritto per due anni, alle medesime condizioni contrattuali, dei contratti di locazione ad uso abitativo relativi a immobili adibiti ad abitazione principale in scadenza tra il 1° ottobre 2026 e il 30 ottobre 2027, qualora i conduttori siano titolari di un reddito imponibile inferiore a 28.000 euro. Tale misura tende anche a fronteggiare le potenziali distorsioni derivanti dalla contrazione della disponibilità di alloggi sul mercato locale.

In relazione alle misure relative alla ricostruzione post-alluvione 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, risultano destinatari indiretti della misura i soggetti privati (famiglie e imprese) richiedenti e legittimi destinatari dei contributi per la ricostruzione privata, nonché tutti i soggetti pubblici e gli altri soggetti competenti individuati, nelle ordinanze commissariali adottate, quali Soggetti attuatori degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica. In particolare, la misura mira a scongiurare ritardi o allungamenti del processo di ricostruzione nei territori colpiti, sotto ogni aspetto, consentendo alla struttura commissariale in essere di proseguire la sua attività a favore della semplificazione e velocizzazione delle attività e delle procedure di ricostruzione.

In relazione alle misure concernenti le strutture di emergenza di protezione civile realizzate a seguito del sisma del 2016 dell'Italia Centrale, si consente di utilizzare strutture già esistenti e finanziate, evitando costi connessi alla loro dismissione non necessaria e permettendo agli enti locali di destinare tali beni al soddisfacimento di esigenze collettive. La copertura finanziaria della

gestione e manutenzione è assicurata attraverso il trasferimento e la riallocazione di risorse già disponibili, senza incremento della spesa pubblica complessiva.

Per quanto concerne le misure in materia di servizio sanitario, la disposizione contribuisce ad aumentare l'efficienza dell'azione amministrativa commissariale attraverso il rafforzamento delle capacità operative del Commissario straordinario e la prosecuzione delle attività già programmate.

Per quanto concerne l'intervento relativo al territorio di Niscemi, gli effetti economici risultano particolarmente rilevanti per le attività produttive interessate dai dissesti verificatisi nel Comune di Niscemi, in quanto la nuova disciplina favorisce la continuità aziendale e la delocalizzazione delle attività. La misura è finanziata nel limite massimo di 2 milioni di euro già disponibili nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario. Sotto il profilo sociale, gli interventi contribuiscono a rafforzare la tutela delle comunità locali interessate dai processi di delocalizzazione. Gli impatti ambientali risultano sostanzialmente neutri o positivi, in quanto le disposizioni favoriscono il riutilizzo di strutture già esistenti, limitano la necessità di nuove realizzazioni e promuovono una gestione più efficiente delle risorse e delle infrastrutture già presenti nei territori interessati.

Per quanto concerne gli interventi nel comprensorio Bagnoli – Coroglio, dal punto di vista economico, si rilevano:

a) impatti economici: accelerazione degli investimenti pubblici, maggiore prevedibilità dei flussi finanziari e sostegno alle attività economiche legate all'esecuzione delle opere.

b) impatti sociali: anticipazione dei benefici derivanti dalla riqualificazione dell'area, miglioramento della fruibilità urbana e rafforzamento dell'attrattività territoriale.

c) impatti ambientali: accelerazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza, con effetti positivi sulla qualità ambientale e sulla successiva valorizzazione delle aree.

d) impatti sulle amministrazioni: maggiore coerenza tra programmazione finanziaria e attuazione degli interventi, con riduzione del rischio di rallentamenti procedurali.

3.2 IMPATTI SPECIFICI

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Le disposizioni relative all'area dei Campi Flegrei sono suscettibili di produrre effetti prevalentemente favorevoli sulle PMI, la cui entità dipenderà dall'effettiva attuazione delle misure. Oltre ai benefici indirettamente derivanti dall'attivazione degli interventi edilizi e infrastrutturali, assumono particolare rilievo le misure volte a sostenere il tessuto economico locale. La riduzione dei tempi amministrativi, il rafforzamento della capacità amministrativa e gli interventi finalizzati alla valorizzazione del territorio contribuiscono infatti a migliorare il contesto economico nel quale le imprese operano e programmano i propri investimenti.

In relazione alle misure relative alla ricostruzione post-alluvione 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, si confermano gli impatti di segno positivo sulle imprese colpite dagli eventi calamitosi in termini di ripresa delle attività produttive nei territori interessati e di mantenimento dell'occupazione.

In relazione alle misure concernenti le strutture di emergenza di protezione civile realizzate a seguito del sisma del 2016 dell'Italia Centrale, le misure in materia di servizio sanitario e l'intervento nel territorio di Niscemi, le disposizioni non introducono nuovi oneri a carico delle micro, piccole e medie imprese. Al contrario, l'articolo 26 produce effetti favorevoli per gli operatori economici interessati dai processi di delocalizzazione, ampliando la platea dei beneficiari dei contributi e assicurando una maggiore capacità di mantenimento e ripresa delle attività

produttive. La misura contribuisce pertanto a ridurre gli effetti economici negativi derivanti dai dissesti territoriali e a preservare la continuità delle attività imprenditoriali esistenti

Relativamente agli effetti delle misure nel comprensorio Bagnoli – Coroglio sulle PMI, non sono previsti impatti diretti. Sono invece attesi effetti economici indirettamente favorevoli per le imprese coinvolte nell'esecuzione di lavori, servizi e forniture.

B. Effetti sulla concorrenza

In relazione agli interventi riferiti all'area dei Campi Flegrei e alle disposizioni di cui agli articoli 24-26, non si prevedono restrizioni dirette alla concorrenza. Gli eventuali interventi di sostegno alle attività economiche sono attuati nel rispetto della disciplina europea applicabile, anche in materia di aiuti di Stato.

Parimenti, in relazione alle misure relative alla ricostruzione post-alluvione 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, non introducendosi novità rispetto al previgente assetto normativo in materia, non si rilevano effetti sulla concorrenza.

Quanto agli impatti sul regime concorrenziale delle misure relative al comprensorio Bagnoli – Coroglio sulle PMI, la disposizione non altera le condizioni di mercato, non introduce vantaggi selettivi e non modifica la disciplina degli affidamenti.

C. Oneri informativi

In relazione agli interventi riferiti all'area dei Campi Flegrei e alle disposizioni di cui agli articoli 24-26, le disposizioni prevedono adempimenti documentali connessi alla presentazione e all'istruttoria delle domande di contributo, nonché alle attività di verifica e rendicontazione. La relativa incidenza in termini di oneri informativi dovrà essere valutata tenendo conto degli obblighi già previsti dalla normativa vigente e delle modalità attuative stabilite dalle ordinanze commissariali. La relativa incidenza sugli oneri informativi potrà essere valutata alla luce delle modalità attuative stabilite dalle ordinanze commissariali.

Parimenti, in relazione alle misure relative alla ricostruzione post-alluvione 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, dalla disposizione non derivano oneri amministrativi in capo alle P.M.I., né sono previsti oneri informativi diretti a carico di cittadini e imprese.

Quanto alle misure relative al comprensorio Bagnoli – Coroglio, la norma non introduce nuovi obblighi documentali né adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, né ulteriori obblighi di rendicontazione rispetto a quelli già previsti dalla disciplina vigente.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

In relazione agli interventi riferiti all'area dei Campi Flegrei e alle disposizioni di cui agli articoli 24-26, le disposizioni non risultano incompatibili con l'ordinamento dell'Unione europea e sono attuate nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le misure di sostegno eventualmente destinate alle attività economiche dovranno essere realizzate in conformità alla disciplina europea applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di aiuti di Stato.

Parimenti, in relazione alle misure relative alla ricostruzione post-alluvione 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, l'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea, comportando unicamente la prosecuzione, senza modificazioni, delle attività di ricostruzione assicurando il necessario supporto organizzativo all'esercizio della funzione straordinaria attribuita al Commissario.

Quanto alle misure relative al comprensorio Bagnoli – Coroglio, la disposizione è compatibile con il diritto dell'Unione europea e non presenta profili riconducibili alla materia degli aiuti di Stato.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

In via generale, in relazione alle misure riferite all'area dei Campi Flegrei, l'attuazione del provvedimento è affidata principalmente al Commissario straordinario per gli interventi nell'area dei Campi Flegrei e alla relativa struttura di supporto, che operano in raccordo con i Dipartimenti Casa Italia e della Protezione civile, la Regione Campania, i Comuni interessati e le ulteriori amministrazioni competenti. Il modello di governance delineato dal decreto è finalizzato ad assicurare una gestione integrata degli interventi di prevenzione, assistenza, riqualificazione e sviluppo territoriale, favorendo un coordinamento stabile tra tutte le amministrazioni coinvolte.

In particolare, per quanto riguarda le misure di cui al capo IV (Misure urgenti per gli interventi sugli edifici pubblici, le infrastrutture strategiche), l'attuazione e l'efficacia degli interventi sono subordinate all'emanazione di un apposito decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto del Ministro conterrà l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) per ciascun intervento e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario, che verrà comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Inoltre, ai fini dell'attuazione della disposizione relativa alla ricostruzione post-alluvione 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, occorre:

- provvedere all'acquisizione dell'assenso degli interessati e alle comunicazioni previste ai fini della proroga, senza soluzione di continuità, della Struttura di supporto in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge;

- provvedere alle interlocuzioni con le società in house e gli altri soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, del citato decreto-legge n. 61 del 2023 e successive modifiche e integrazioni, finalizzato alla relativa proroga fino al 31 marzo 2027.

Con riferimento alle misure sulle strutture di emergenza di protezione civile realizzate in relazione al sisma del 2016 dell'Italia Centrale, queste saranno attuate attraverso i trasferimenti patrimoniali e finanziari disciplinati dalla norma e attraverso i successivi adempimenti posti in capo agli enti locali assegnatari.

Le disposizioni urgenti in materia di servizio sanitario troveranno applicazione nell'ambito delle attività commissariali e dei rapporti di collaborazione istituzionale previsti dalla norma, mentre le misure relative al territorio di Niscemi, saranno attuate mediante specifiche ordinanze commissariali che disciplineranno criteri, modalità di concessione dei contributi e procedure di controllo.

Per quanto concerne gli interventi nel comprensorio Bagnoli – Coroglio, l'attuazione resta affidata al Commissario straordinario di cui all'articolo 33, comma 11-bis, del decreto-legge n. 133 del 2014 e ai soggetti già competenti nell'ambito del programma. La rimodulazione opera sulle annualità di spesa senza modificare l'assetto istituzionale, le responsabilità amministrative o le procedure di attuazione. Le assegnazioni CIPESS si adeguano automaticamente ai nuovi limiti di spesa previsti dalla norma.

4.2 Monitoraggio

In via generale, in relazione alle misure riferite all'area dei Campi Flegrei, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, il Commissario straordinario per gli interventi nell'area dei Campi Flegrei trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri (o all'Autorità politica delegata per la protezione civile, ove nominata) una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, sui cronoprogrammi, sull'utilizzo delle risorse e sulle eventuali criticità. Inoltre, sulla base delle

suddette relazioni semestrali trasmesse dal Commissario, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per la protezione civile ove nominata, entro il 31 luglio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sull'attività del Commissario, che illustra lo stato di attuazione dei programmi e degli interventi, le principali criticità emerse e le soluzioni prospettate, con indicazione delle risorse utilizzate.

Con riferimento agli interventi del programma pluriennale di interventi pubblici per la riparazione e la riqualificazione sismica, si evidenzia che è prevista l'indicazione, per ciascun intervento, del rispettivo codice unico di progetto (CUP).

Con riferimento alla disposizione relativa alla ricostruzione post-alluvione 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, si confermano gli esistenti strumenti di monitoraggio delle attività commissariali in senso alla Cabina di Coordinamento di cui all'articolo 20-quater del citato decreto-legge n. 61 del 2023. Si rende noto, altresì, che sono stati realizzati e resi accessibili on line da parte di chiunque sia interessato, di dati puntuali e aggiornati sull'evoluzione dell'attuazione delle misure di ricostruzione pubblica e privata, mediante apposite dashboard consultabili sul sito internet istituzionale del Commissario straordinario.

Con riferimento alle ulteriori misure di cui agli articoli 24-26, il monitoraggio potrà essere effettuato attraverso le ordinarie attività di rendicontazione e controllo già previste nell'ambito delle gestioni commissariali interessate, senza necessità di istituire ulteriori strutture o procedure dedicate.

Infine, per quanto concerne gli interventi nel comprensorio Bagnoli – Coroglio, il monitoraggio sarà effettuato mediante i sistemi già utilizzati per il programma Bagnoli-Coroglio. Saranno verificati periodicamente l'avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi, il livello di utilizzo delle risorse FSC, il rispetto del cronoprogramma e il conseguimento degli obiettivi specifici.